

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 429<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 22993

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 22993

Deferimento a Commissione permanente in  
sede referente . . . . . 22994

Deferimento a Commissioni permanenti in  
sede deliberante . . . . . 22993

Trasmissione dalla Camera dei deputati e  
deferimento a Commissione permanente in  
sede deliberante . . . . . 22993

#### **Seguito della discussione:**

« Delega al Presidente della Repubblica per  
la concessione di amnistia e di indulto »

(1654), d'iniziativa del senatore Monni e  
di altri senatori:

ALESSI, *relatore* . . . . . Pag. 23007 e *passim*

BERGAMASCO . . . . . 23006

BERLINGIERI . . . . . 22994

CHABOD . . . . . 23029

GIANQUINTO . . . . . 23023, 23024

GULLO . . . . . 23021

KUNTZE . . . . . 22033

MARIS . . . . . 23022

MONNI . . . . . 23030

\* NENCIONI . . . . . 23026

PICCHIOTTI . . . . . 22997, 23025

PINNA . . . . . 23024

POËT . . . . . 23035

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 23016 e *passim*

SCHIAVETTI . . . . . 23028

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-  
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**N E N N I G I U L I A N A ,** Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 maggio.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Hanno chiesto congedo i senatori: De Dominicis per giorni 7 e Spagnolli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica » (1550-B) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Comunico altresì che detto disegno di legge è stato deferito alla 6ª Commissione per-

manente (Istruzione pubblica e belle arti) in sede deliberante.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

#### Maris e Salati:

« Abrogazione dell'articolo 130 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza » (1663);

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — CHABOD. —** « Elezioni suppletive al Senato e alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale Valle d'Aosta » (1664);

#### Pace e Grimaldi:

« Modifiche all'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (1665).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati **SIMONACCI** ed altri. — « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1659), previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

Deputati GUADALUPI ed altri. — « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (1655), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):*

Deputati PENNACCHINI; MARTUSCELLI. — « Modifiche agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (1642).

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1654), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto », di iniziativa del senatore Monni e di altri senatori.

Ricordo che nella seduta precedente è stata dichiarata chiusa la discussione generale, riservando la parola agli ultimi due senatori iscritti a parlare, Berlingieri e Picchiotti.

Il senatore Berlingieri ha facoltà di parlare.

B E R L I N G I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come è noto l'amnistia è atto di clemenza che estingue la pretesa punitiva e

si giustifica come una misura equitativa intesa a temperare le asperità della giustizia in particolari circostanze politiche e sociali. Essa opera come mezzo di pacificazione ed è sempre suggerita dall'opportunità di far partecipare ad eventi fausti per la Nazione, indulgendo a forme criminali meno gravi mediante l'apposita facoltà del Capo dello Stato che, per l'articolo 79 della Costituzione, la esercita su delegazione delle Camere. È pertanto atto di funzione legislativa delegata provocato da equità o da opportunità politica.

Il motivo che suggerisce l'attuale atto di clemenza è la celebrazione, nel prossimo 2 giugno, del ventennale della Repubblica italiana. I gravi sacrifici subiti e la sofferta crisi morale, sociale ed economica durante la guerra di liberazione, aspra e sanguinosa ma vittoriosa, valsero felicemente a ricomporre i profondi urti tra i vari strati sociali e a ricondurre la Nazione ad un assetto stabile e sicuro, a rinnovata e democratica vita delle istituzioni nazionali e alla proclamazione della Repubblica, al cui grandioso avvenimento si ricollega l'odierno atto di generosità. La Repubblica, voluta dal popolo e inserita nella rinnovata vita nazionale, esaudisce la necessità della più sentita e solidale armonia degli animi con questo atto di clemenza che costituisce anche un atto di fiducia nei destini del Paese. È data storica, solenne quella nella quale si celebra la nuova forma istituzionale dello Stato, sicchè appare equo ed opportuno che un atto concreto di clemenza sia concesso per alleviare le condizioni anche di coloro che debbono subire le conseguenze della violazione della legge e per arrecare conforto ai loro familiari.

Dal godimento del beneficio sono state escluse alcune ipotesi di reati particolarmente gravi o ripugnanti alla coscienza pubblica e alla moralità. Ritengo però che il beneficio possa essere esteso al delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582, capoverso, del codice penale aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577, capoverso, dello stesso comma. Si tratta, onorevoli colleghi, di lesioni personali di esigua entità in danno

di congiunti i quali quasi sempre superano i contrasti con spontanea rappacificazione, e, proprio per risanare tali contrasti nell'ambito dei vincoli di parentela, giova l'intervento del beneficio dell'amnistia.

In punto di esclusione, l'ultimo comma dell'articolo 1 ha escluso dall'atto di clemenza i reati di pubblicazioni e spettacoli osceni previsti dall'articolo 528 del codice penale, mentre l'esclusione stessa non è stata estesa al delitto di cui al precedente articolo 527, cioè agli atti osceni. Credo che sia un anacronismo non amnistiare anche le pubblicazioni e gli spettacoli osceni e viceversa comprendere nel beneficio gli atti osceni che costituiscono la più essenziale forma e la più concreta espressione dell'oscenità. Appare pertanto equo aggiungere il reato di cui all'articolo 527 del codice penale nell'ultimo comma dell'articolo 1, ovvero giustizia vuole che siano compresi nell'amnistia e l'articolo 527 e l'articolo 528.

Inoltre, riguardo all'articolo 2 del presente disegno di legge, non appare giustificata, da un punto di vista strettamente rigoroso, l'espressione usata riguardo all'amnistia del delitto politico o per meglio dire del reato politico che sarebbe stato commesso per moventi o finalità politiche, sindacali o elettorali. In fondo qui mi pare che vada fatta una precisazione dal punto di vista più corretto dell'espressione, come tecnica giuridica.

Il delitto commesso, più che nel suo aspetto esteriore obiettivo, interessa nel suo aspetto soggettivo, sicchè sono elementi decisivi i motivi determinanti o i moventi a delinquere. È il motivo determinante che dà significato umano e giuridico ad ogni atto umano. Il motivo determinante è l'atto psichico, sentimento-idea che precede e determina la volontà e l'intenzione, e che si identifica con lo scopo. Esso precede la volontà e l'intenzione e la precede e la determina e si identifica con lo scopo, che è l'effetto finale praticamente propostosi dal delinquente. Il motivo agisce dal di dentro ed è la tensione dell'essere per il raggiungimento dello scopo, mentre il movente agisce dal di fuori e costituisce l'occasione di agire.

È pertanto il motivo determinante la volontà e l'intenzione che caratterizza il reato come politico, mentre l'articolo 2 del disegno di legge precisa che il reato politico è dato dalla caratterizzazione dell'elemento movente o dall'elemento di causalità quando viceversa è precisamente il motivo determinante, cioè il motivo psicologico che caratterizza e colorisce il delitto come politico. Secondo il criterio subiettivo o psicologico deve essere tenuto presente lo scopo e il fine propostosi dall'agente di violare il mantenimento e il rispetto dell'organizzazione politica, sociale ed economica. Secondo il criterio obiettivo, la nozione di delitto politico va stabilita in rapporto al bene e all'interesse giuridico leso.

Secondo i lavori preparatori del codice Rocco il delitto politico è definito come ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino. Il carattere politico del reato deve riscontrarsi nel particolare atteggiamento dello spirito di chi lo commise, nel momento in cui lo commise, riportato al movente che lo induceva ad agire e al fine ultimo che con la sua azione si riprometteva.

La caratterizzazione politica, dunque, del reato ritengo che non possa essere costretta entro ferrei cancelli di una casistica più o meno obiettiva e nemmeno circoscritta in causali limitate da fattori che mal celano il criterio obiettivo di valutazione del fatto. La natura politica va considerata nel suo movente primo e quindi essa comprende le varie azioni contrassegnate di politicità, alla quale politicità non può attribuirsi soltanto il concetto limitato di aggressione dello Stato nella sua organizzazione e nel suo funzionamento.

Così anche il diritto di sciopero oggi riconosciuto dall'articolo 40 della Costituzione ha carattere politico come azione di interesse collettivo, come fattore basilare di un sistema politico improntato a libertà, essendosi riconosciuto il principio della libertà di lavoro, libertà che ha la caratteristica politica oltre che economica.

Per giudicare dunque circa la natura politica o meno della violazione della legge

penale, occorre riguardare le realtà storiche e sociali, sicchè può ritenersi delitto di natura politica se il motivo determinante dell'agente era diretto all'aggressione dell'ordine costituito, cioè alla organizzazione, non solo statuale, ma giuridica e sociale.

Sicchè anche la lotta economica costituisce lotta politica. Oggi la lotta sindacale ha raggiunto il suo acme ed è evidente l'interesse politico di risolvere i conflitti del lavoro e tutti i problemi relativi al lavoro. La disciplina della mezzadria, la concessione delle terre ai contadini, la rivalutazione salariale, la disoccupazione, la previdenza, sono tutti problemi e fenomeni economici e sociali, ma anche politici. Invero la loro soluzione incide nella *polis*, cioè nella struttura e nel funzionamento dello stesso Stato. Dal che consegue che bisognerà vedere caso per caso se quella determinata azione posta in essere con quelle date finalità e con quelle date causalità configuri il reato medesimo per il concorso dell'elemento psicologico. Sicchè la ricerca dell'elemento intenzionale specifico riveste notevole importanza per discriminare i reati politici dai reati comuni. In conclusione, il motivo agisce come spinta psichica, in modo che nell'autore del reato è presente la rappresentazione dell'evento e la finalità ulteriore che con esso si vuole produrre. Perciò il motivo politico agisce all'interno, in quanto occasiona il delitto, ed all'esterno perchè il reato si configura in funzione della violazione di interessi politici tutelati. Questo è appunto ciò che colora e qualifica il delitto politico.

Onorevoli colleghi, attraverso l'espressione di movente o di causalità politica, sindacale, elettorale, non vorrei che, come oggi è stato formulato, l'articolo 2 si potesse prestare a divagazioni interpretative, a fantasiose interpretazioni, quando viceversa l'interpretazione va ricondotta rigorosamente sull'elemento psicologico che va risolto caso per caso, sicchè sarà dato all'interprete, cioè al magistrato, cioè a coloro che costituiscono in fondo gli organi ausiliari della giustizia, di meditare con serenità la natura politica per non sconfinare in una diversa configurazione giuridica, cioè la configura-

zione dell'illecito penale o dell'illecito politico. Inoltre, onorevoli colleghi, non si spiega come all'articolo 3 si sia escluso dal condono il delitto di cui all'articolo 447 del codice penale, cioè l'agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti, punibile con la pena da 6 mesi a 2 anni, e invece si sia incluso nell'indulto quello dell'articolo 446 del codice penale, cioè il commercio clandestino e fraudolento di sostanze stupefacenti, che è più grave, perchè punibile con la pena da 1 a 3 anni. E nemmeno si spiega come sia stato collocato detto articolo 447 nell'ultimo comma dell'articolo 3 tra quelli esclusi dal condono, quando esso, essendo punibile nel massimo sino a 2 anni, deve essere compreso tra i reati beneficianti dell'amnistia che indulge ai reati punibili con pena edittale sino a 3 anni. Non sono d'accordo — mi consenta il senatore Alessi — con l'onorevole relatore, con tutta la sua relazione che ho letta meditatamente e ammirata. Aderisco all'esclusione dei benefici a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano riportato una o più condanne a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a 18 mesi, non tenendosi conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione alla data dell'applicazione dell'amnistia, o delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale. È vero che l'istituto dell'indulto, nell'aspettativa popolare, è un atto di misericordia verso tutti coloro che espiano i loro delitti, ma è altresì vero che l'atto di clemenza è rivolto verso coloro che abbiano dimostrato, attraverso i loro precedenti penali, capacità delinquenziale minore e possibilità di più agevole ravvedimento.

Pertanto appare equo aggiungere alla prima parte dell'articolo 6, dopo le parole: « di particolare valore morale e sociale », le seguenti: « nè dei reati estinti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale ». È questa una esclusione, starei per dire, usata e abusata in ogni decreto di amnistia e di indulto, e

mi meraviglia come proprio quella espressione di atto di misericordia, la quale costituisce il fulcro della concezione del presente disegno di legge, non comprenda anche questa particolarità di esclusione, che precisamente s'incentra in uno dei motivi fondamentali per il beneficio medesimo, cioè la possibilità rapida e la capacità valida di potersi emendare attraverso quel lasso di tempo durante il quale la sospensione condizionale della pena ha corrisposto alle aspettative del legislatore, con la dimostrazione concreta dei buoni precedenti di colui che è stato giudicato.

Inoltre, quando si rinuncia al beneficio dell'amnistia, non sarà data certo al rinunziante la possibilità di godere, successivamente all'emissione della sentenza di condanna, di quel beneficio al quale egli aveva rinunciato. Pertanto sarà opportuno, se non necessario, aggiungere all'articolo 9 il seguente capoverso: « In tal caso » — cioè nel caso di rinuncia — « ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile ». Si è ritenuto opportuno inserire la facoltà di rinunciare all'amnistia a tutela del particolare interesse dell'imputato, che non voglia rimanere sotto l'accusa di avere commesso il reato addebitatogli. Ma è ovvio che il beneficio non possa più essere applicato se, manifestata la volontà di detta rinuncia, sia poi accertata la colpevolezza.

Onorevoli colleghi, l'approvazione dell'atto di clemenza contribuirà indubbiamente a creare nel Paese salda unità e più stretta concordia, che tanto sono favorevoli alla ricostruzione politica ed economica della Nazione, la quale, nella ricorrenza del prossimo 2 giugno, celebrerà il rinnovamento della vita nazionale, che nella concordia e nella pace forgerà validamente i destini più floridi e più fulgidi della nostra Patria. *(Vivi applausi dal centro).*

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

**P I C C H I O T T I .** Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, da tempo non ho elevato la mia voce in quest'Aula solenne perchè una dolorosa pausa

della mia vita non me lo ha consentito. Ma, egregi colleghi, io ho il dovere, come già feci nel 1949, di esprimere (sarà per l'ultima volta?) queste mie valutazioni, che non sono mai cambiate, nel tema sull'amnistia.

Io vengo da lontano e mi disseto alle carte ingiallite per il fluire del tempo ma vedo che esse sono ricordate come cose nuove, quasi fossero Minerva uscita improvvisamente dal cervello di Giove. Ho ancora la memoria agile e fertile per ricordare, ma non ho arroventato le meningi perchè ho rinfrescato la mia memoria nella lettura degli atti che riproducono quanto ho detto a proposito dell'amnistia del 1949, di quella del 1953, di quella del 1959 e finalmente di quella del 1963. Confermo quanto per la prima volta dissi nel 1949. Ricordo anche tutte le precedenti amnistie, quella del 1946 ad esempio, la più larga, perchè incomincio a fare concorrenza a Mosè, anche senza averne la barba. Dico che ciò che si sta facendo ora in modo più clamorosamente moderno, lo si è fatto fin dal primo momento, fin dall'apparire di ogni provvedimento di clemenza, sicchè potrei dire con frase latina *multa resuscitantur quae iam cecidere*. Scusatemi, ho usato qualche volta il broccardo o la frase latina, perchè ho visto che parlando italiano anche senza fronzoli ho parlato quasi sempre ai sordi. Le voci dissidenti contro questo istituto si levarono anche alla Costituente, ma furono di breve momento, una fiammata che si estinse subito, perchè le voci furono acquistate, come il vento, dalla stragrande maggioranza che disperse le voci che volevano non inserire l'amnistia nella Costituzione. Ma alla prima concessione del 1949, con un crescendo rossiniano, le voci hanno assunto ritmo e colore più violenti e piano piano gli avversari dell'istituto hanno ottenuto infine quello che desideravano, cioè la conversione anche del Ministro, perchè, come diceva Manzoni, questo è il Paese dei convertiti. Il Governo aveva creduto di accontentare tutti nel 1963 ma con una amnistia così povera non contentò nè acquistò alcuno. Ed allora questa volta (lo si capiva) invece di proporre

un disegno di legge, ha usato un metodo che è molto discutibile e non molto ortodosso, quello di comunicare a coloro che erano scelti quali relatori delle proposte parlamentari quali erano i termini ed i limiti consentiti, e poichè i relatori appartenevano alla maggioranza i desideri divenivano ordini. Ci hanno così ammannito un disegno di legge nuovo con 15 norme discriminative dell'amnistia e 24 discriminative dell'indulto.

Per quanto mi riguarda, sono lieto di aver letto negli atti parlamentari che dal 1949 ho detto sempre le stesse cose. Si può invero cambiare pensiero sulle cose che non hanno importanza decisiva, ma sui punti fondamentali che resistono all'assalto del tempo non ci possono essere pentimenti ed interessati salti mortali. Vorrei parafrasare in questo momento un'altra frase latina: *sic transit gloria Italiae*, perchè e il centenario dell'unità di Italia e la fine della guerra, che non sono cose appariscenti ma sostanziali, insieme al ventennale della Repubblica, che non è un fatto trascurabile perchè è il passaggio dal Monarcato alla Repubblica, sono stati coronati soltanto da parole; parole altisonanti, fiammate retoriche quante ne volete, che tutti ormai conosciamo e alle quali abbiamo fatto purtroppo l'abitudine. Ci sono state manifestazioni vistose, onorevoli colleghi, ma forme concrete di bontà e di perdono nessuna, all'infuori del più asfittico e meschino provvedimento che si sia avuto, dopo 231 concessioni tra generali e parziali, nel 1963.

Eppure, proprio il 19 agosto 1953 il Presidente del Consiglio aveva detto: « La clemenza è il volto cristiano della giustizia sociale ». Era prevedibile che se questo atteggiamento era stato tenuto per un popolo che aveva raggiunto la sua unità sul territorio che ha le stesse tradizioni, lingua e costumi — richiamo veramente lusinghiero e fascinoso per tutti — era prevedibile, dicevo, che si chiudessero le orecchie agli inviti pressanti di un altro avvenimento decisivo come il passaggio dallo Stato monarchico alla Repubblica?

Di fronte alla povertà dell'amnistia del 1963, è venuta la proposta di legge n. 1178 del collega Perugini, il 13 maggio 1965, con

la quale si chiedeva la concessione di un'amnistia e di un indulto per il 20° anniversario della fine in Europa della seconda guerra mondiale — vi par poco questo? — che pose fine agli orrori, ai lutti e alle miserie dei popoli, non ultima certo l'Italia. Egli chiedeva, vista l'umiliante concessione del 1963, che i reati da qualsiasi legge previsti, compiuti entro il 9 maggio 1965, punibili con pene detentive non superiori nel massimo a tre anni e per i minori di 18 anni non superiori a quattro anni, rientrassero nell'amnistia o nell'indulto. Per l'indulto chiedeva un condono fino a 3 anni, escluso l'ergastolo.

Che cosa fosse successo di questo disegno di legge nessuno sapeva; ce l'ha detto il signor Ministro in Commissione: « Lo abbiamo invitato a ritirarlo ». E allora, onorevoli colleghi, si è continuato a permettere ciò che faceva comodo. Anche il collega Nencioni aveva presentato un altro disegno di legge nel 1965, il quale doveva raggiungere quella stessa finalità. Ma, come se fosse stata una sorba acerba, si era tenuto a maturare nei cassetti accoglienti; ove, come cose putrefatte dal tempo, debbono trovarsi molti disegni di legge di chi vi parla che maturano da 5, da 10, ed anche da 15 anni. Anche se fossero stati frutti in fiore dovevano essere maturati.

Ma poichè suppliche, inviti accorati ci arrivavano da ogni parte, l'8 marzo 1966 il collega Tomassini propose un disegno di legge esponendone le ragioni nella relazione che lo accompagnava: « La ricorrenza del ventennale della Resistenza », scriveva « è avvenimento di tale solennità che non può non essere accompagnato da un atto di clemenza del Capo dello Stato. È questo un fatto vivo nella coscienza di tutti ». Aggiungeva: « Sotto il profilo educativo, spesso è più efficace un atto di clemenza che un atto di punizione », e concludeva: « Si intende bene che con ciò è lontano il desiderio di attendere alla sicurezza e alla difesa sociale ».

Accanto a questo disegno, il 31 marzo 1966 si è chiesta la concessione di un condono per le sanzioni disciplinari relative alle infrazioni commesse dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ciò perchè non vi fosse disparità di trattamento



o danno nei confronti di coloro che, non avendo commesso violazione delle leggi penali, ma semplici infrazioni disciplinari, non potrebbero beneficiare di alcun atto di clemenza. Con ciò le acque si sono agitate e si è arrivati alla stesura del nuovo disegno di legge sul quale io non dirò una parola perchè ne ha già parlato egregiamente e con ampiezza di argomenti il collega Tomassini ieri. Siamo insomma giunti a questo risultato: il disegno di legge che era stato presentato dal mio partito è passato nelle mani del comitato ristretto che ha discusso e presentato un nuovo testo, quello in discussione.

Che cosa rimane ora da fare a noi che abbiamo presentato il nostro disegno di legge? Solo chiedere con emendamenti in via di ipotesi quella che era la tesi, cioè quanto era inserito nella proposta del collega Tomassini.

La necessità di un provvedimento dettato da ricorrenze patriottiche o da cause altrettanto legittime non è stata avvertita dal Ministro, il quale non può ignorare in quali condizioni si trova l'Amministrazione della giustizia. Sarebbe qui il caso di usare un'altra volta il latinetto: *habent oculos et non vident, habent aures et non audiunt*.

S A L A R I . Questo è il Vangelo.

P I C C H I O T T I . Bravo, e siccome voi dovreste per primi non soltanto leggerlo ma applicarlo, negate il perdono ai caduti. Comunque, amico Salari, ti ringrazio per le belle, generose e fraterne espressioni che hai avuto nei miei riguardi nel 1959 e mi impegno a dare una precisa risposta al tuo rilievo sui troppi numerosi atti di grazia che hai definito uno scandalo. Non avrò necessità di mettermi le mani nei capelli.

Riprendo il tema. Gli avversari degli atti di clemenza sono tornati a gridare allo scandalo, come l'amico Salari, innervositi o inorriditi o offesi dalle ripetute concessioni di clemenza.

Il Partito repubblicano, del quale è primo attore il nostro Ministro, ha invitato le forze politiche di maggioranza e di opposizio-

ne a considerare il grave pregiudizio che dai frequenti e ripetuti provvedimenti indiscriminati di clemenza deriva alla fiducia del popolo nella giustizia e nella sua autorità, e nello stesso fondamento dello Stato di diritto.

Egregi colleghi, questa critica è troppo antica per non essere già superata colpisce il diritto fondamentale del cittadino che ha il suo presidio nella certezza del diritto. Infatti la grazia, alla quale più volte il Ministro si è riferito, è la negazione della certezza del diritto perchè è affidata solo alla valutazione insindacabile del Potere esecutivo il quale adopera questa sua facoltà concessagli dal Potere legislativo solo rispetto ad una singola persona. Agli avversari di queste concessioni di perdono e di benevolenza ricordiamo che forse essi considerano come uomini indegni di questa grazia coloro che non hanno il certificato pulito. Ebbene, noi sappiamo che cosa vuol dire il certificato albo. Non sono abbacinato da questi orpelli di purità, perchè li avevano anche coloro che sono stati condannati a dieci o dodici anni di reclusione e li mostravano come tante credenziali di purezza.

Questi critici dell'amnistia ritengono forse che delinquenti si diventi solo per tendenza al male o più frequentemente per condizioni sociali di cui anche noi abbiamo la nostra parte di responsabilità? C'è della gente che, nata sotto una cattiva stella, non trova alcun ausilio da parte nostra, non trova considerazione, non trova quell'afflato umano che ci deve muovere verso i caduti ed i derelitti. Onorevoli colleghi, quando c'è la miseria si può salvare qualche cosa, ma quando c'è l'indigenza non si salva più nulla; e di questo abbiamo colpa anche noi. (*Applausi dall'estrema sinistra*). Ed allora è inutile battersi il petto. Bisogna fare l'esame di coscienza ogni sera per vedere se si è venuti meno e volontariamente ai nostri doveri verso noi stessi e verso il nostro prossimo. Coloro che criticano l'amnistia dimenticano inoltre troppo spesso che l'articolo 79 della Costituzione, frutto del sacrificio e del sangue di tutti gli italiani, ha accolto il principio di questi prov-

vedimenti. Ma forse hanno dimenticato che gli atti di clemenza non sono una istituzione soltanto italiana, ma sono stati compiuti anche da altri popoli fin da tempo immemorabile. Per rinfrescare un po' la memoria a questi amnesiaci voglio ricordare che la Grecia, per un avvenimento che certo non è stato pari all'unità di Italia e al passaggio dall'istituzione monarchica all'istituzione repubblicana, cioè per la ricorrenza della liberazione della Grecia dai trenta tiranni da parte di Trasibulo, concesse la più grande amnistia che la storia ricordi; e ha seguito su questa strada. Noi siamo discendenti dei Romani e glorifichiamo la Roma antica, tradizionale. Ebbene, gli imperatori romani concedevano la grazia come loro talentava ma c'era la *provocatio ad populum*, cioè il rendimento dei conti. Era il popolo che decideva. Ed allora furono costretti a ricorrere ad uno stratagemma e adottarono tre sistemi di concessione: *indulgentia specialis* (la grazia), *indulgentia generalis* (l'indulto), *abolitio generalis* (la amnistia). Ed allora, le abbiamo forse inventate noi queste forme di clemenza? (*Commenti del senatore Salari*). Poi verremo al tema che ti preoccupa, quello cioè della frequenza delle amnistie. Ti accontenterò fra breve, caro Salari; faccio l'avvocato da 62 anni e non mi mancano certo gli argomenti per le risposte. Non dimentichiamo intanto che dall'unità d'Italia si sono concesse 231 amnistie e l'Italia non è caduta, è ancora in piedi; e il Senato, caro amico Salari, non è divenuto il ricettacolo dei favoreggiatori, dei ladri o dei farabutti come ci hanno scritto degli anonimi scervellati. Li ho qui gli scritti di questi anonimi vili che adoperano questi aggettivi e dicono che il Senato è il favoreggiatore dei delinquenti e dei ladri. Questo ci si scrive, ma rispondiamo sdegnosamente: non ti curar di lor ma guarda e passa. Purtroppo sappiamo che l'amnistia è stata chiamata sgombrò di tavoli, celebrazione del bacchanale della delinquenza, spappolamento o ammolimento del diritto.

Dai più educati si dice che l'indulgenza non si deve dare perchè l'amnistia annulla l'efficacia della pena, determina differenze

intollerabili tra cittadini e cittadini e invalida il magistrato punitivo. Queste cose le sappiamo da molto tempo, ma si sono fatte 231 amnistie e pare che nessuno se ne sia accorto.

Il problema va affrontato senza finzioni, senza ipocrisia, e diciamo senza reticenza qual è il nostro pensiero. Si devono concedere o no quest'amnistia e questo indulto? Rispondete di no o di sì, ma il « ni » è un compromesso inaccettabile.

Se a voi l'unità d'Italia interessa solo per i fumi d'incenso, per le girandole delle parole, ditcelo chiaro. Ma se intendete dare sul serio un provvedimento di indulgenza, fate che non sia la maschera di un provvedimento. Anche gli avversari dell'amnistia, come i liberali, lo hanno chiaramente riconosciuto nel 1963.

Avete dimenticato che cosa disse il collega Battaglia, liberale, per quell'infelice provvedimento?

Questo disse il collega Battaglia per la amnistia del 1963: « Bisogna stare attenti sul come e sul perchè il provvedimento di amnistia e di indulto deve essere emanato, ma una volta che si riconosce l'opportunità di un provvedimento del genere esso deve essere il più largo possibile e il meno discriminato possibile. Questo è il concetto guida del mio intervento, onorevole Ministro; un provvedimento di clemenza, aggiungo, non può definirsi buono se non trae origine da una ponderata misura che non comporti « distinguo » nella sua articolazione ed applicazione. Non è solo filosofia, questa, onorevole Ministro. Voi avete usato un metro, ma questo metro non è uguale per tutti. Perchè un'amnistia, ad esempio, per i reati puniti con la pena detentiva sino a 3 anni e un indulto solo per 1 anno per gli altri reati? ». Ed egli seguì a fare la critica più austera, ma la più vera, a questo atto di clemenza del 1963. Onorevoli signori, anzi onorevoli colleghi (veri signori, perchè ho sempre distinto i signori dai ricchi, c'è una grande differenza), bisogna riandare un pochino al passato e vedere se quello che noi abbiamo richiesto come proposta è così esorbitante, è così fuori dalla realtà della vita da non poter esse-

re da voi accettato. Ricordate però che il 22 giugno 1946 si concessero 5 anni per l'amnistia e si dette l'indulto per 3 anni; beneficio applicato a coloro che alla data del decreto avevano riportato condanne per uno o più delitti non superiori a 3 anni. Non vi furono discriminazioni nel decreto del 1949: si dette soltanto il condono fino a 2 anni per la pena edittale, fino a 5 anni e superiore a due anni a coloro che avevano riportato condanna con pena edittale superiore. Decreto 19 dicembre 1953: amnistia 4 anni, indulto 3 anni, senza parlare di precedenti. Decreto del 1959: amnistia 3 anni, indulto 2 anni, aumentabile a 3 per quelli di età superiore ai 70 anni. Ed eccoci al decreto del 1963: amnistia 3 anni, indulto, per la prima volta su 231 amnistie, di un anno. Nel 1963, per celebrare l'unità d'Italia, 1 anno! Non c'è male! Per poterne usufruire occorre aver riportato condanne superiori ad un anno.

Eccomi ora a dirvi le ragioni per le quali, all'infuori delle ricorrenze storiche, è necessario e indispensabile non fare solo una amnistia ogni 2 anni, amico Salari, ma tre amnistie tutti gli anni. Finchè avremo tra mano questo codice penale non c'è possibilità di salvezza per qualunque uomo di avere una sanzione proporzionata al fatto.

S A L A R I . Proponetela voi una riforma del codice!

P I C C H I O T T I . Ma è da 18 anni che ho presentato disegni di legge; che vi sian ciascun lo sa, ma nessuno sa dove siano finiti.

S A L A R I . Sono tutti reati colposi: cosa c'entra la riforma del codice, senatore Picchiotti?

P I C C H I O T T I . La sua interruzione dimostra che lei non si è curato di aprire il codice penale per conoscere quali siano i delitti e quali le contravvenzioni.

S A L A R I . Non credo che il dolo si veda.

P I C C H I O T T I . Ecco l'errore; il dolo non c'è nelle contravvenzioni, ma nei

delitti amnestiabili ci sono due doli, quello generico e quello specifico. (*Interruzione del senatore Milillo*). Si sono chiesti sei mesi nel decreto del 1963 per quelli che avevano avuto altro condono. Ci hanno risposto che era stata una concessione provvida perchè ne avevano usufruito 385.000 persone per l'amnistia e 31.000 per l'indulto, il che dimostra quale sia stata la sua ampiezza. Ma, onorevoli colleghi, ecco il *punctum saliens*, il *punctum pluriens*, il punto decisivo di questo mio intervento e cioè il problema più grave: la discriminazione oggettiva e soggettiva sia nell'amnistia che nell'indulto. Io sono chiaro. Nel 1959 sostenni l'incostituzionalità della discriminazione ispirandomi all'articolo 3 della Costituzione il quale dice che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge. Ci si rispose che non si teneva conto così della gravità di alcuni reati e dell'allarme sociale che questi suscitano nella collettività. Ma fu risposto da noi (non solamente da me, ma da tutti i compagni socialisti che l'hanno dimenticato, e mi duole tanto che abbiano imboccato una strada diversa da quella che abbiamo percorso insieme per tanti anni per far trionfare questa tesi) che tutte queste ragioni le aveva valutate e pesate il legislatore nel momento in cui per ogni delitto aveva stabilito quale dovesse essere la pena edittale. È un argomento che ha già sviluppato il collega Nencioni che ha parlato prima di me.

Nel 1963 infatti gli intervenuti alla Camera e al Senato furono concordi nel ritenere che, una volta concessa l'amnistia per tutti i reati compresi nella pena edittale di 3 anni, dovevano essere inclusi, senza eccezione e discriminazione, tutti i delitti. Ciò perchè tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e non si comprende perchè non lo debbano essere davanti alla legge di amnistia. Che cos'è questa esigenza discriminatrice per alcuni reati a differenza di altri? Essa è personale ed arbitraria, perchè la gravità e l'allarme sociale sono dovuti ad alcune passeggere contingenze politiche e sociali. Lo sapete meglio di me che le recrudescenze di alcuni reati non sono durature e sono dovute ad un momentaneo fenomeno storico del nostro Paese.

Basta ricordare le pene per i delitti per l'accaparramento dei cibi che erano necessari in tempo di penuria e di carestia; la reazione e le pene medioevali per le pratiche abortive, per la difesa dell'integrità e della sanità della stirpe, per la legge Merlin (ed ora per gli incidenti stradali, per la sofisticazione dei medicinali). Se il codice dovesse essere rimaneggiato per questi fenomeni passeggeri dovremmo farne uno ogni mese e ciò non è serio.

Nè possiamo consentire che l'equità e l'umanità non si estendano su questi episodi che sono temporali, contingenti, transuenti, perchè il legislatore li ha valutati con una visione generale che prescinde da fenomeni particolari di accentuate violazioni di legge. Come ho accennato, se dovesse essere seguito questo metodo, i codici dovrebbero essere forgiati come fisarmoniche: si aprono all'equità quando tutto è calmo e si restringono con l'austerità delle pene quando alcuni fenomeni si accentuano. Nè vi possono essere, amici e colleghi, reati simpatici o reati anticipatici, nè è consentito cambiare una norma a seconda che le violazioni di leggi si rinnovano in uno o in un altro settore. È mai possibile che la legge Merlin, ad esempio, che eticamente e socialmente è giusta, ma che ha obliato *in toto* la prevenzione sanitaria, possa contenere norme che raggiungano, se applicate ai recidivi, venticinque anni? E peggio che peggio: ad una legge così inumana per le sanzioni se n'è aggiunta un'altra che forse non sarà l'ultima.

La formulazione normativa è stata basata su un'accurata indagine sul movente, sull'allarme sociale, sulla gravità del bene offeso, sul grado di coscienza e volontà da parte dell'autore e ciò con una visione di insieme e non particolaristica, anche dal punto di vista degli effetti lesivi. Nel 1959 fu sostenuto che non fosse possibile la discriminazione oggettiva per l'amnistia, ma questa tesi non ebbe fortuna. Infatti al Senato, io sostenni, come tutti i miei colleghi socialisti di allora, che nell'amnistia e nell'indulto non potevano esservi discriminazioni; ed ero allora, come ho detto, in buona compagnia. Erano del mio parere anche i socialdemocratici, i quali si

dimostrarono favorevoli solo alla discriminazione dell'amnistia. I socialisti invece, e ricordo fra di essi il mio amico fraterno Papalia, che di queste cose si intendeva sul serio, difesero la tesi di non consentire nell'amnistia e nell'indulto alcuna discriminazione. Avemmo ragione. Per confermarvi quanto ho detto, ecco qui la dichiarazione che fece nel 1959 l'attuale Presidente della nostra Commissione, il collega Lami Starnuti. Egli disse: « Perciò chiamare al beneficio dell'amnistia tutti i reati per i quali la pena non supera una determinata misura, credo che sia opera di giustizia ». Questo disse il nostro Presidente che ora ha cambiato opinione. Non vi leggo il resto. Invece con i socialisti siamo andati fino in fondo; il mio grande amico Papalia — del quale ricordo l'affettuosità verso di me e gliene sono ancora grato; lo ricordo con tanto affetto e con tanto dolore per la sua scomparsa — disse (quello che a quel tempo infiammava i socialisti e che oggi hanno disatteso): « Il Senato ha già escluso che si debbano fare discriminazioni in tema di amnistia. Ed allora con quanta coerenza andiamo a fare discriminazioni in tema di indulto? ». Non vi leggo altro per non tediarevi, o amici e colleghi, ma lasciate che per la mia età, perchè non so se potrò più parlare davanti a voi...

*Voci.* Ma no, ma no!

**P I C C H I O T T I .** Vi ringrazio, ma lo stato civile mi fa essere molto prudente, amici e colleghi. Ringrazio certo il destino che mi ha concesso di vivere fino a questa età, ma lasciate che almeno questa volta io vi apra fraternamente il mio animo e vi dica: via i partiti, via le fazioni; questo è un tema di carattere umanitario e sociale e che voi dovete meditare e risolvere secondo il Vangelo. Dobbiamo fare questo atto di bontà. E quando mi dolgo del vostro cambiamento non rispondetemi che quelli erano altri tempi. Per fare un'opera buona non vi sono tempi perchè l'indulgenza ed il perdono sono atti che non conoscono il tempo.

Occorre essere lineari; bisogna essere conseguenti e fermi nella battaglia fra il bene

ed il male facendo ogni sforzo perchè il male si converta al bene.

Anche essendo assente ho seguito i vostri lavori, ma la mia attenzione si è fermata specialmente sul problema a me più congeniale, quello della Giustizia, di questa povera cenerentola che da regina è diventata ancella da tutti dimenticata. Nessuno ne ha fatto cenno, senza riflettere che quando il popolo che crede così poco alla giustizia non ci crederà assolutamente più, ben tristi giorni si prepareranno.

Oggi assistiamo a questo triste spettacolo. la Corte di cassazione è in contrasto con la Corte costituzionale, le guardie di pubblica sicurezza sono in contrasto con i carabinieri, il pubblico ministero è in contrasto con i tribunali, e così il cittadino italiano pensa: Ma allora a chi credere? Sarà, legge o non legge, quello che più mi piace!

Ebbene, nel 1963 il Governo, dopo che nel 1959 era stata negata la discriminabilità nell'amnistia, ricorse a un gesto poco simpatico e quasi fanciullesco. All'articolo 1 dell'atto di concessione riguardante l'amnistia del 1963 non introdusse discriminazioni, ma all'articolo 3, dove si parlava dell'indulto, collocò tutti i reati, quelli dell'amnistia e del condono, e scrisse: i reati discriminati per l'amnistia e per il condono sono questi. Fece come i pescatori nel mio fiume, l'Arno, i quali si servono di un arnese da pesca, il « giacchio » che ben manovrato, si distende in modo da catturare pesci di ogni genere: piccoli e grandi.

Forse era più aderente a questo atteggiamento ciò che fece Simone di Monfort, il quale, nella notte della battaglia contro gli albigesi... (*interruzione del senatore Salari*) ... poichè si era fatta notte, concepì un rimedio radicale. Disse: Io li ammazzo tutti, poi Gesù riconoscerà quelli buoni da quelli cattivi. Scusatemi queste digressioni.

Dinanzi a questo visibile trucchetto protestammo. Allora il Ministro è stato costretto a riportare all'articolo 1, per la discriminazione, quattro o cinque articoli del Codice penale, fra i quali ce n'è uno, ed esattamente il 316, il quale prevede nientemeno che una

pena edittale fino a 6 mesi o la multa! Ci mancava la discriminazione anche per una contravvenzione alla pubblica decenza!

Amici e colleghi, è per questo che sosteniamo che la discriminazione nell'indulto, oltre che nell'amnistia, non può essere consentita. Ricordo a questo proposito il parere di un grande nostro collega del quale ho l'orgoglio di essere stato amico, Enrico De Nicola, il quale precisamente disse a questo riguardo che, mentre per l'amnistia non era possibile delegare al Capo dello Stato alcuna facoltà di discriminazione, una piccola concessione, perchè non divenisse un semplice e meccanico esecutore, gli si poteva dare per l'indulto. Questa opinione fu contrastata da me e dal collega Papalia perchè l'articolo 79 della Costituzione non ammette differenza tra l'amnistia e l'indulto, ma li unisce in un rapporto così stretto da non consentire alcuna distinzione.

Ho cercato così di dimostrarvi, onorevoli colleghi, quello che era chiaro secondo il mio concetto. Potrò anche errare perchè quello che non sbagliava mai è finito male, ed io invece cerco di finire il meglio possibile. (*ilarità*) Nonostante, dunque, la nostra opinione e la nostra protesta, furono collocati all'articolo 1 quattro delitti fra quelli che erano stati posti nell'indulto.

Il tentativo di dare l'apparenza della non discriminazione fallì per la collocazione e la discriminazione fu fatta. Diciamo anche che se decreti di concessione emanati per avvenimenti storici non vi fossero stati, la necessità di queste concessioni deriva da un codice medioevale come quello che abbiamo. Ecco la risposta, Salari.

S A L A R I . Non sono mica l'onorevole Rocco, io!

P I C C H I O T T I . Siccome lei ha detto che l'amnistia è una nequizia, una infamia, mi ascolti un momento e si convincerà.

Ma se davvero la pacificazione è nella finalità delle nostre coscienze allora, per far cessare gli odi, gli attriti, le vendette, facciamo un provvedimento di clemenza veramente serio, non come quello del 1963, po-

vero e trito, francescano, tanto che nel mio intervento del 1963 ho scritto nell'intitolazione « amnistia francescana ». Si dice che San Francesco si nutrisse poco: ma se l'amnistia e l'indulto fossero commestibili, certamente sarebbe morto di fame. (*ilarità*). È proprio il caso di adoperare un altro latino: *parturiunt montes et nascetur ridiculus mus*.

Onorevoli colleghi, ricordo ancora che sia nel 1959 sia nel 1963, sempre insieme con il collega Papalia, io ebbi a sostenere che il beneficio dell'indulto poteva arrivare fino a tre anni. Ricordo altresì che nel 1959 ci fu un deputato, del quale non ricordo il nome, che sostenne la necessità dell'allargamento dell'indulto fino a tre anni perchè tale beneficio è stato sempre uguale a quello dato con l'amnistia. Ed una osservazione debbo fare, cioè che anche se i delitti sembrano ripugnanti e paurosi per i loro titoli, non sono i titoli che debbono impaurire, ma le modalità dell'esecuzione dei reati che dimostrano una capacità delittuosa. Ad ogni modo, secondo il pensiero di giuristi e politici, l'indulto deve essere largo. Enrico De Nicola disse che bisogna essere umani nell'indulto, e lo ha ripetuto specialmente l'onorevole Leone quando ha scritto che bisogna essere prudenti nelle amnistie ma — sono sue parole — « più larghi, più benevoli e più umani nella applicazione dell'indulto ». È, questo, un temperamento all'esorbitanza delle sanzioni, come le attenuanti generiche le quali, abolite, dovettero essere ripristinate subito perchè la pena fosse rispondente e proporzionale all'azione commessa.

E non possiamo non far presente che se la necessità di un provvedimento di amnistia può aver lasciato indifferente il Governo di fronte ai grandi avvenimenti che fanno parte integrante della storia del nostro Paese, il Ministro non può chiudere gli occhi, come già avvenne nel 1963, di fronte alla massa paurosa dei processi che si ammucchiano nelle cancellerie delle preture, dei tribunali, delle Corti d'appello e di cassazione, come si legge nei discorsi augurali in ogni sede giudiziaria. Non si vuole l'atto di clemenza? Ma l'atto di clemenza lo fanno o lo faranno i magistrati, onorevoli colleghi.

Infatti costoro sono costretti a lasciare che la prescrizione prenda il posto dell'amnistia. I magistrati non riescono più a smaltire tutto il lavoro che vi è negli uffici giudiziari. E questo denuncia non la crisi, ma la disfunzione totale della giustizia in un Paese che insegnò a tutti il diritto e che ha tradizioni così gloriose. Ricordate che a Milano si registrano centinaia di processi che vanno in prescrizione ogni settimana. E alla domanda che ci si è fatta — perchè così frequenti, e quindi vergognosi, siano gli atti di clemenza — noi rispondiamo, come abbiamo detto, senza tormentarci le meningi: finchè ci sarà un codice penale come il nostro (mio non è davvero!) che prevede pene così pazzesche per reati trascurabili e per istituti che neanche il Medioevo avrebbe tollerato, non sarà soltanto doverosa una concessione d'amnistia ogni tre o quattro anni, prendendo o meno a pretesto avvenimenti storici, ma occorreranno tre amnistie all'anno.

Sono diciotto anni che reclamiamo in ogni maniera la riforma del codice penale e del codice di procedura penale. La prima Commissione di riforma, che risale al 1945 e che dette alla luce tre volumi che costituiscono un testo che ci invidierebbero tutti i Paesi civili, scriveva che era « necessità indifferibile riformare le norme che disonorano un Paese di così gloriose tradizioni come il nostro ». Come è possibile che sia mantenuta una norma come quella dell'articolo 92 riguardante l'ubriachezza? Ma leggete le dichiarazioni fatte dalla prima Commissione nel 1949: « Il vigente codice, per un malinteso rigore di urgenza di difesa sociale, regola in tale maniera l'ubriachezza, da sovvertire del tutto il fondamento psicologico della responsabilità penale ».

E che dire dell'articolo 116 nel quale si gabella con il nome di dolo anomalo quella che è veramente responsabilità obiettiva per la quale si risponde anche di ciò che non si è voluto? Ma si può ammettere che nel codice non vi sia la lesione preterintenzionale come è stato chiesto ora dall'amico Berlingieri? La deformazione del concetto di concusa, la provocazione che porta a una riduzione fino a un terzo qualunque sia l'offesa,

dalla più lieve alla più atroce: sapete cosa significa questo? Che si mette sullo stesso piano quello che è investito da un aggettivo qualificativo, quale scemo, stupido, cretino eccetera, con quello che riceve l'ingiuria atroce che sua madre è una meretrice da strapazzo, e con colui che nella sua alcova trova l'amante della moglie. Tutto questo nella stessa maniera, e cioè fino a un terzo. È giustizia questa, amico Salari? È questo che lei vuole?

E perchè abbiamo dovuto aspettare 18 anni mentre, se non si voleva procedere a una riforma, completa era sufficiente modificare poche norme del codice Zanardelli, al quale posero mano giuristi di fama imperitura come Carrara, Pessina, Niccolini, Carmignani, per avere tra mano un codice senza paragoni e senza precedenti? Ma della giustizia chiamata a parole fondamento della Repubblica non parla più nessuno. Nelle celebrazioni che fa ogni giorno, il Presidente del Consiglio non ha detto una parola al riguardo e non ci si accorge, come ho detto prima, che se il cittadino non crede più alla giustizia, grandi avvenimenti ci aspettano, dolorosi e sanguinosi.

Ricordiamo, amici, la parola dei grandi. Seneca scrisse: « Chi condanna precipitosamente è vicino a chi condanna con piacere, chi punisce troppo è vicino a chi punisce ingiustamente ». Ma come fa oggi il magistrato con questo codice a punire con dolcezza se le norme gli impongono, nonostante i salti mortali che cerca di fare, di dare sanzioni terribili?

Ciò avviene proprio nel Paese di Cesare Beccaria. Ma Filangeri, che non era un diseredato mentale, disse una parola definitiva a questo riguardo. Ascoltatela una buona volta: « Se la grazia è equa, la legge è pessima; se la legge è buona, la grazia è un attentato verso la legge ». Questo è quello che ci vuole. Se avessimo riformato il Codice Zanardelli nemmeno un'amnistia si sarebbe fatta più in Italia. Bentham diceva: « Fate buone leggi e non avrete bisogno di creare la bacchetta magica per annullarle ». Montesquieu diceva: « Non date pene esagerate perchè indurrebbero il magistrato e il giudice all'assoluzione ».

Amnistia dunque ed indulti larghi e degni, grazia anche, ma solo per casi estremi, perchè questa costituisce discriminazione soggettiva anche se fatta da persona fuori delle contese di parte. La valutazione rimane sempre personale.

Non debbo tormentarvi oltre perchè, del resto, dovrei parlarvi sulla rinunziabilità o meno all'amnistia contrastata da tutti gli autori, nessuno escluso.

Solo queste ultime parole ascoltate da chi vi parla: il delitto che è violazione di una norma non può trasformarsi in azione nobile anche se ha avuto il segno della comprensione umana. Ma l'uno e l'altro provvedimento debbono essere visti con senso umano rivolto alla redenzione dell'uomo perchè dalla putredine si elevi in più spirabil aere. Questa testimonianza, o amici e colleghi, occorre darla mentre l'Italia ha dato prova, col sacrificio e col sangue di tutti, di avviarsi verso il mondo ove la pace, il lavoro e l'amore sono lievito di sicuro progresso. Non dimentichiamo che per questa causa santa della Resistenza si sono chiamati, senza guardare al loro certificato penale, coloro che oggi appelliamo reietti e indegni di perdono, dopo averli innalzati e messi sugli altari. E se questa prova di bontà non raggiungesse lo scopo che ci siamo proposti, certamente sarà di conforto sapere che abbiamo fatto un'opera buona e un'opera umana. Non ci stanchiamo di seguire le vie del bene e di riconoscere, sciolti da ogni disciplina, che il perdono è l'arma unica e sola che vince ogni battaglia. Ricordo le parole di un nostro degno collega, il senatore Azara, quando era Ministro della giustizia: « Questa Repubblica non deve dimenticare » — sono sue parole, onorevole e amico Azara — « che per coloro che soffrono nel carcere ogni giorno che passa è un giorno di tormento che si acuisce di ora in ora ». E quando Biagio Pascal si chiedeva: « Ma che cos'è questo uomo? Un caos, un innesto di sentimenti animaleschi? È degno che gli si stenda la mano? » non sapeva che gli aveva risposto il più grande degli italiani, Leonardo da Vinci, quando scrisse: « L'uomo non è tutto demone nè tutto angelo. In fondo all'anima anche del più perverso delinquente

vi è una luce non ancora spenta che, se sapremo ravvivare, ne ricondurrà l'animo all'onestà della vita e alla laboriosità ». Questi sentimenti non hanno etichette o discipline di fazioni. Diamo il perdono che è atto di amore, e non con parole che sono suono o rumore, ma con i fatti che sono certezza di bene. È questo, amico Salari, che l'uomo all'uomo più deve, fieri di avere in Senato insegnato che la giustizia ha avuto con l'equità e l'umanità la sua più alta consacrazione. Solo così la vita non sarà lampada ingannatrice od ombra incerta. Accogliete nel vostro cuore questa mia voce, cioè dell'uomo che cercò e cerca di chiudere gli occhi ripetendo: non feci mai male ad alcuno, aiutai gli infelici ed i reietti della società. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

**P R E S I D E N T E .** Comunico che da parte dei senatori Bergamasco, Nicoletti, Trimarchi, Veronesi, Bonaldi, Bosso, Cataldo, D'Andrea, Massobrio, Palumbo, Pasquato, Rotta, Rovere e Artom è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

**B O N A F I N I ,** Segretario:

« Il Senato,

udita, la discussione, delibera di non passare all'esame degli articoli ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

**B E R G A M A S C O .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli è motivato come segue.

A noi sembra che il Senato, prima di passare all'esame degli articoli di questo disegno di legge e dei molti emendamenti — alcuni dei quali, peraltro, accettabili — possa ancora fermare la sua attenzione sulla opportunità di adottare o meno la legge in discussione. Certamente la Costituzione ha riconosciuto, non senza gravi perplessità, come faceva osservare ieri il collega Nicoletti, l'amnistia e l'indulto. E nessuno vuol

contestare che, in particolari momenti, in occasione di fauste ricorrenze care al cuore dei cittadini, o dopo periodi di rivolgimenti che hanno profondamente turbato la vita nazionale, un generale provvedimento di clemenza, un largo gesto di generosità sia ammissibile ed anche desiderabile per « meglio cementare la coscienza popolare alle patrie istituzioni », per rasserenare e riconciliare gli animi e per unire gli italiani.

Ma, d'altra parte, ritengo incontestabile che, come la stessa relazione sottolinea, detti provvedimenti debbano avere carattere del tutto eccezionale. Infatti non va dimenticato che essi rappresentano pur sempre un'alterazione, una frattura nel corso della giustizia, una menomazione della maestà della legge ed un motivo di scoraggiamento per coloro che devono applicarla; che, se essi possono giovare al prestigio di uno Stato particolarmente forte, rischiano di risolversi in un discapito per uno Stato che tale non sia: che, infine, di fronte a coloro che vanno a beneficiare della amnistia e dell'indulto, stanno coloro che dagli stessi saranno inevitabilmente danneggiati moralmente e materialmente: intendo dire le parti lese, meritevoli, invece, di ogni riguardo.

Sicché le amnistie, che trovano la loro ragione storica e logica nei regimi assolutistici, come necessario temperamento del loro rigore e del loro arbitrio, male si conciliano con gli ordinamenti democratici e con la concezione dello Stato di diritto.

L'illustre relatore dà atto da parte sua dell'apprezzamento negativo diffuso in dottrina su tali istituti « per gli effetti menomanti, sia pure limitatamente nel tempo, dell'efficacia sanzionatoria dei precetti penali, riguardo all'amnistia e dell'efficacia repressiva delle sentenze, riguardo all'indulto ».

Ma, come anche per l'appunto dice il relatore, non si tratta ora di questo. Il disegno di legge in esame non va considerato solo in sé, come provvedimento a sè stante, ma deve essere visto nella prospettiva della lunga serie dei molti, dei troppi analoghi provvedimenti che lo hanno preceduto. Ci si accorge allora che non si tratta più di un provvedimento eccezionale, ma ormai di un



provvedimento ricorrente, periodicamente ricorrente, a distanza di tempo tanto breve da non reggere più nemmeno il confronto con l'anno sabbatico degli antichi ebrei, che ritornava, salvo errore, ogni sette anni.

Si esasperano in tal modo tutti gli inconvenienti sopra accennati, si toglie valore alla stessa misura di clemenza e si giunge quasi a creare un'aspettativa in chi si dispone a violare la legge.

Noi ci ribelliamo alla prassi che si è istituita, non al provvedimento come tale. L'occasione è certamente degna, ma ben altro valore avrebbe avuto l'amnistia destinata a celebrare nel 1966 il 20° anniversario della Repubblica, se non fosse stata preceduta da quelle del 1963, del 1959 e da altre ancora, di cui qualcuna di straordinaria larghezza.

Non pensiamo di doverci soffermare nemmeno per un momento su quell'argomento, fatto talvolta valere, per il quale l'amnistia sarebbe necessaria a sgombrare le cancellerie e a sfoltire i ruoli giudiziari, perchè si tratta di argomento veramente disdicevole. Se la situazione della giustizia in Italia è questa, e purtroppo lo è, non sono questi i mezzi cui si deve ricorrere. Si deve, invece, pensare a rafforzare nella misura necessaria gli organi giudiziari, in modo che possano assolvere adeguatamente i loro compiti.

Se poi si spera che l'amnistia possa avere un effetto positivo su quella che si può definire la criminalità minore, il discorso potrebbe naturalmente essere diverso, ma non crediamo di poter condividere l'ottimismo, a tale riguardo; e mi riferisco alle parole pronunciate in proposito in Senato nel 1959 dall'allora Guardasigilli, onorevole Gonella, che per l'appunto definiva tali effetti come piuttosto negativi.

Questi sono i motivi che stanno a favore del nostro ordine del giorno. I discorsi di intonazione critica pronunciati ieri in questa Aula da colleghi della maggioranza non sono nuovi: li abbiamo sentiti altre volte e noi stessi li abbiamo pronunciati altre volte, pur aderendo poi alla maggioranza o all'unanimità dell'Assemblea. Ogni volta, però, doveva essere l'ultima e invece ci si dava tacitamente e regolarmente appuntamento per la successiva, ad intervalli sempre più brevi.

Il Senato deciderà nella sua saggezza; noi, in ogni caso, saremo coerenti con le nostre parole di allora. (*Vivi applausi dal centro-destra.*)

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**A L E S S I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che debba anzitutto ringraziare gli onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito e che mi hanno usato la cortesia di citare favorevolmente alcuni passi della mia relazione. In modo particolare il senatore Tessitori che tanto favorevole attenzione ha suscitato nell'Aula per la passione viva ed umana con cui ha sostenuto il provvedimento ed esposto, con estrema lucidità, la sua giustificazione politica; egli è stato assai benevolo nei riguardi. La mia relazione in fondo — è stato già rilevato — è alquanto critica; e fu il travaglio stesso del processo formativo del disegno di legge, la ragione fondamentale che portò ad accordarmi la fiducia della relazione; non ripeterò ciò che oramai è noto. Vorrei, però, riassumere il dibattito nei tre punti essenziali, che mi pare lo abbiano caratterizzato: 1) giustificazione teorica e contestazione istituzionale del provvedimento; 2) giustificazione o contestazione dell'opportunità politica che esso in questo momento sia emanato; 3) critica strutturale del testo che è stato proposto per venire incontro ai propositi annunciati nella relazione.

Sulla prima questione vorrei dire, tanto per entrare nel clima manzoniano così caro al senatore Tessitori ed anche al collega Picchiotti, che il lungo indugiare su questa grossa questione, di carattere peraltro accademico, rischierebbe di portarci nelle posizioni dialettiche di Don Ferrante. L'istituto dell'amnistia non è consacrato soltanto nel codice penale e nel codice di procedura penale; l'istituto dell'amnistia ormai è pre-cetto costituzionale garantito dagli articoli 79 ed 87 della nostra Costituzione. Vuol dire che esso, dalla fastosa prerogativa del principe è calato nel diretto potere legislativo del popolo, poichè la prerogativa del Presidente della Repubblica è condizionata al-

l'atto legislativo dei rappresentanti del popolo nelle due Camere. Orbene, vero è che qualche voce anche autorevole tra i maestri del diritto penale e della sociologia criminale ha sottolineato serie preoccupazioni sull'istituto in sè proprio perchè esso, smentendo il precetto penale, soprattutto eliminando la sanzione, infirmerebbe il sistema penale. Ma è anche vero che le preoccupazioni più diffuse non si riferiscono all'istituto bensì all'eccessiva frequenza con cui questi provvedimenti vengono emanati. Anzi dal punto di vista strettamente giuridico-istituzionale, l'amnistia, più che essere uno strumento diremo così grazioso della potestà sovrana del principe o dello Stato democratico, è una necessaria valvola di sicurezza del sistema penale il quale non può sopportare l'amara ironia dell'esclamativo romano *summum ius, summa iniuria*, poichè tale broccardo si riferiva al regolamento giuridico dei rapporti privati. Per quanto riguarda, invece, la potestà punitiva dello Stato, lo *jus puniendi*, così difficile ad essere giustificato nel campo morale, anche se è approssimativamente giustificato nel campo politico, si è ritenuto che la giustizia reale ne costituisca il fondamento essenziale e non circostanziale, tanto nel momento legislativo che in quello giudiziario. Infatti nel processo penale l'accertamento della verità reale prevale sull'accertamento della verità formale. Ora non è dubbio che l'eccezionalità di determinati avvenimenti storici (rivolgimenti, crisi o catastrofi economiche o sociali) oppure l'avvento di una legislazione eccezionale o speciale, per motivi particolari che attraversa la Nazione suggeriscano quello strumento, come rimedio necessario per perequare il sistema penale alla realtà politica e sociale del popolo. Si pensi, per esempio, alla legislazione penale eccezionale annonaria, per dire un caso, oppure al regime particolare punitivo in materia di possesso abusivo di armi, in tempo di guerra. Ebbene, è noto che l'articolo 2 del codice penale impedisce che in questi casi si faccia luogo al regolamento normale della successione delle leggi nel tempo; onde la abrogazione della legge, che in ogni altro caso, pendendo il processo, importa l'appli-

cazione della legge più favorevole all'inquisito, in questi casi, proprio per la natura eccezionale e speciale della legge, comporta l'applicazione extratemporale della norma penale.

Qual'è, allora, lo strumento di cui il potere legislativo dispone, rilevato che alcune ipotesi di reati siano assolutamente fuori dell'esigenza storica, perchè vengano eliminate condanne ingiustificabili ma pure ineliminabili a norma dell'articolo 2 del codice penale? Lo strumento è l'amnistia; così come lo strumento è l'amnistia nel caso di avvenimenti eccezionali per i quali, pur non potendosi tollerare l'abolizione del precetto penale, che è permanente nel tempo in cui dura la codificazione, tuttavia si consente che se ne sospenda l'efficacia in riferimento ad eventi storici conclusi a volte proprio attraverso violazioni di leggi al rispetto delle quali lo Stato dichiara di non essere interessato per quel momento particolare. E sospeso l'esercizio del ministero punitivo dello Stato, resta salvo, però, il magistero punitivo.

Ciò è molto evidente; e credo che non sia stato da nessuno contrastato; nemmeno dai presentatori dell'ordine del giorno che conclude per la deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli.

Il problema diventa, invece, molto più serio circa l'uso o l'abuso fatto di questo strumento; e qui entriamo nella seconda questione che è quella dell'opportunità politica.

Io non ho ancora sentito un solo argomento che abbia impugnato il criterio e la motivazione della Commissione e dei proponenti del disegno di legge. Che il provvedimento abbia per base la richiesta larghissima presso che generale è documentato — lo ha detto, e io lo ripeto, il senatore Bermani — dalle innumerevoli petizioni a carattere magari individuale, ma anche molte, le più importanti, di gruppo, di corpi rappresentativi, di associazioni varie, degli stessi organi dell'amministrazione carceraria e soprattutto degli organi di assistenza spirituale degli stessi stabilimenti carcerari.

Perchè questo? Perchè è tradizione veramente ininterrotta, in tutta la nostra sto-

ria nazionale, che gli avvenimenti capitali, quelli su cui, per così dire, si regge la nostra connivenza politica, godano dell'apporto celebrativo della loro solennità da parte del potere punitivo dello Stato; cioè siano sottolineati alla coscienza popolare dall'atto di clemenza sovrana.

Ora, è certo che ad un provvedimento ispirato solo alla clemenza sia più consono e coerente l'istituto dell'indulto anziché quello dell'amnistia, la quale comporta l'*abolitio criminis*. Ma è appunto perciò, che il disegno di legge, che noi oggi proponiamo alla vostra approvazione, restringe in limiti di rigore obiettivo l'amnistia, riservandola ai reati minori; cioè quelli, rispetto ai quali non si può dire che si verifichi un urto con la coscienza generale: sono i piccoli reati per la cognizione dei quali lo stesso codice predispone un giudice non collegiale, i cosiddetti reati di cognizione pretorile. Ma il disegno di legge prevede anche una serie di preclusioni soggettive, che hanno riferimento proprio alla pericolosità del soggetto.

Ciò appunto perchè il nostro vuole essere provvedimento d'indulgenza e non già provvedimento che abbia un particolare riferimento a condizioni obiettive. Ma vorrei aggiungere che la generalità di questa attesa è documentata, tra l'altro, dalla molteplicità delle iniziative legislative. Vorrei ricordare, come del resto ho già fatto nella relazione, che un disegno di legge di amnistia e di indulto fu già proposto dal senatore Perugini; che poi il senatore Nencioni e altri 16 senatori del suo Gruppo proposero un secondo disegno di legge; e che, infine, ne proposero un'ultimo il senatore Tomassini ed altri colleghi del suo Gruppo, improntato ed ispirato proprio alla particolare celebrazione del ventennale della Repubblica.

Perchè si è pervenuti ad un disegno di legge autonomo dai precedenti? Qui dobbiamo rettificare alcune espressioni dolenti del senatore Tomassini. Non si tratta di maggioranza o di minoranza, nè vi è problema di partito; non c'entra la maggioranza o la minoranza, in quanto il disegno di legge che oggi viene proposto alla vostra

approvazione elenca, tra i proponenti, anche senatori dell'opposizione; nè tanto meno si tratta dell'arrogante pretesa della Democrazia cristiana di intitolare il provvedimento con il nome dei suoi rappresentanti, tanto è vero che il disegno di legge reca, anzitutto, la firma del Presidente della Commissione di grazia e giustizia, l'onorevole Lami Starnuti, poi quella del Vice Presidente e infine quella di molti altri senatori, non solo della Democrazia cristiana ma anche del Partito socialdemocratico, del Partito socialista italiano, ed anche dell'opposizione di destra, come il senatore Nencioni e di molti altri della sua parte.

Il problema è stato caratterizzato da una altra esigenza. Si delinearono ostacoli di carattere costituzionale. La pendenza di più proposte di legge per l'amnistia dava alla discussione generale il particolare carattere dell'esame preliminare circa l'opportunità dell'emanazione del provvedimento. A tal proposito desidero correggere una espressione assolutamente inesatta dal senatore Tomassini, ripetuta anche dal senatore Picchiotti. La Commissione si dichiarò favorevole in linea di massima al provvedimento di clemenza; ma niente si disse circa l'articolazione, l'estensione, le condizioni o le preclusioni. Tutto venne rimesso alla discussione di merito.

Tuttavia, pur nel generale consenso, salvo qualche riserva manifestata dal senatore Nicoletti, si palesò la necessità di dare al provvedimento una sua autonomia formale rispetto alle precedenti proposte per operare il taglio netto formale da ogni altro disegno di legge onde il Senato avesse il pieno possesso delle sue scelte, senza i limiti che provengono dall'articolo 79 della Costituzione. Ecco perchè si creò una Sottocommissione, ai lavori della quale parteciparono anche membri dell'opposizione, tra gli altri il senatore Nencioni, pur così critico del disegno di legge.

Data la pressione del tempo (siamo già al 12 maggio, l'*excursus* legislativo è assai elaborato e la ricorrenza del ventennale è assai prossima) pur avendo la discussione registrato un consenso d'ordine generale, si convenne che le riserve e le critiche d'or-

dine particolare si sciogliessero senz'altro nell'Aula; ciò per evitare che il provvedimento potesse insabbiarsi nelle secche della discussione particolare, dati i notevoli dissensi affiorati, e soprattutto potessero sorgere degli inconvenienti in correlazione alla notizia ormai ufficiale della mancata presa in considerazione degli altri provvedimenti; il che, dal punto di vista politico, creava una situazione di estrema delicatezza.

Detto questo, se dunque il provvedimento è essenzialmente di indulgenza, è evidente allora — come ho già detto nella relazione — che al rigorismo che deve caratterizzare il capitolo dell'amnistia deve corrispondere, invece, un'assoluta disponibilità del provvedimento per quanto riguarda l'indulto.

E a questo punto, mi pare di poter scendere alle doverose considerazioni in ordine del terzo momento, e cioè: l'opportunità di questo provvedimento, la sua giustificazione rispetto alla eccessiva frequenza, in un passato assai prossimo, di provvedimenti del genere.

Anzitutto desidero precisare che, anche se vi è stato un numero piuttosto notevole di provvedimenti analoghi nel recente pas-

sato, la maggior parte di essi hanno però avuto riguardo a situazioni particolari, cioè si giustificavano per la sfasatura, chiaramente accertata tra precetto penale e situazione obiettiva. Infatti si sono succeduti provvedimenti di amnistia in materia annonaria, in materia di possesso di armi, in materia di agitazioni agrarie, cioè relativamente a fatti particolari che sollevavano motivi politici o di pacificazione sociale o di adeguamento del precetto penale.

Ma le amnistie o i condoni per reati comuni pur frequenti in questi anni, tuttavia non registrano quella frequenza eccessiva giustificativa dell'allarme. Infatti si è avuta una concessione di amnistia e condono nel 1948, una concessione di amnistia e di indulto nel 1953, e nel 1959 ed infine l'amnistia del 1963. Si può dire che i provvedimenti siano intervenuti quasi ad ogni quinquennio; ma bisogna subito soggiungere che tali provvedimenti sono stati sempre cauti e rigorosi, tant'è che si è vista l'opposizione criticarli non solo nella loro specie, ma anche nel loro *genus*, sino ad indurre i critici a sostenere che praticamente gli articoli retroattivi ritoglievano ciò che i provvedimenti promettevano di concedere.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue A L E S S I). Nondimeno mi pare che sia opportuno sottolineare che, sia sul piano politico che sul piano legislativo, occorre vigilare perchè non vengano eccessivamente debilitati la maestà e il prestigio della legge. Anche in questo sono d'accordo con il senatore Bergamasco e con quanti altri nutrono queste preoccupazioni; ma non tanto da dover ritenere che sia proprio questa l'occasione per interrompere la tradizione. Proprio nelle celebrazioni per il ventennale della Repubblica, che è l'istituzione fondamentale del nostro reggimento politico, troveremo l'occasione per interrompere quella tradizione? Dell'istituzione

che, almeno questa volta, si può dire chiaramente e formalmente aver registrato un movimento di popolo poichè la Repubblica è appunto fondata sul *referendum* popolare? Nella celebrazione di una istituzione che, sul piano storico, appaga le mai sopite speranze del nostro Risorgimento, e sul piano politico ha realizzato concretamente la volontà popolare? Proprio questa sarebbe l'occasione per interrompere la tradizione che nella nostra Nazione usa solennizzare i grandi avvenimenti con l'intervento del potere sovrano dello Stato nell'esercizio della potestà punitiva, attraverso l'atteso gesto di clemenza? Neppure l'ordine

del giorno che è stato presentato dal Gruppo liberale mette in dubbio tale inopportunità. Infatti per la parola autorevole del senatore Bergamasco è stato detto che anche il Gruppo liberale considera con rispetto l'opportunità del momento, il Gruppo liberale non si sente tanto indirizzato ostilmente al disegno di legge in discussione quanto ai provvedimenti passati, prossimi o remoti, che l'hanno preceduto. Ma noi non possiamo giudicare questo disegno di legge per i precedenti che non costituiscono nè gli antenati nè gli avi di esso! Questo provvedimento ha la sua autonomia, non solo politica ma anche legislativa.

Ciò detto, scendo al merito delle osservazioni che sono state fatte, con una osservazione di carattere generale. Io credo che i colleghi che hanno sottoposto ad una critica molto mordente specialmente la parte del disegno di legge che riguarda le esclusioni oggettive e soggettive, abbiano tenuto scarso conto della mia relazione la quale, delineando gli emendamenti che in modo copioso ho già proposto, non esprime la volontà personale, ma esprime la volontà della maggioranza della Commissione, la quale si astenne dall'apportare al disegno di legge le modifiche che avrebbe voluto, proprio perchè si pensava che il tempo ormai non lo consentisse, in sede di Commissione.

Ora gli emendamenti, anzi l'insieme di emendamenti da me proposti, in un certo senso rendono accademico tutto ciò che qui ho sentito.

Incomincio, anzitutto, con quello che ancora differenzia la posizione della maggioranza con la posizione della minoranza della Commissione: amnistia per i reati punibili come pena edittale con un massimo di tre anni o con un massimo edittale di quattro anni?

Io ho sentito dire qui che è assolutamente arbitrario il massimo di tre anni. Ma allora non dovremmo stabilire alcun massimo se *maximum* è un'esigenza tanto ovvia quanto necessaria; ad un certo momento si deve creare le spartiacque che caratterizza l'indifferenza o, invece, il permanente interesse dello Stato alla punizione di determinati fatti delittuosi. Quindi il

problema sta nel giustificare o nel non giustificare questo o quell'altro massimo. Potrei domandare ai colleghi, che ancora insistono nel proporre che l'amnistia sia estesa ai reati punibili fino a quattro anni, qual è il motivo che essi possono addurre per giustificare tale estensione.

Ho sentito dire che questa amnistia praticamente si ridurrebbe ad un'applicazione che non va al di là di 40-50-60 reati. Non è così, basta scorrere il solo codice penale, per non parlare delle disposizioni particolari di leggi speciali, per accorgersi che questa amnistia realizza l'estinzione di 160-170 ipotesi delittuose, nonostante le preclusioni e le esclusioni oggettive.

Se poi dovessi esaminare ciò che implicherebbe l'estensione a quattro anni della amnistia, dovrei dire che andremmo non più ai reati minori, rispetto cui si può dire siano scarsi in qualche modo l'interesse e l'esigenza di una politica criminale (e c'è una tendenza, a livello internazionale, di considerare sul piano legislativo le configurazioni di precetti penali, muniti di modeste sanzioni restrittive della libertà personale, come diseducative, anzi nocive ad una sana politica criminale).

Questo è un discorso che naturalmente va fatto in altra sede, in sede di riforma del codice penale; e io ricordo, a questo proposito, la magnifica relazione che ebbi il piacere di ascoltare al Consiglio superiore forense — di cui mi onoro far parte — da parte del professore, onorevole Paolo Rossi, che è un insigne maestro di diritto penale. Ma le ipotesi gravi od aggravate, cui si condurrebbe l'amnistia se estesa ai reati punibili con il *maximum* di 4 anni, probabilmente non rientrano nemmeno nell'intenzione dei proponenti; ed è perciò che io mi permetto di rivolgere loro una preghiera. Questo provvedimento, corretto come viene da tutti gli emendamenti già da me presentati, è auspicabile che trovi il nostro unanime consenso; esso non deve essere materia di impegnative contestazioni, di scontri drammatici, che ne comprometterebbero proprio l'ispirazione che è di celebrazione solenne. Io vorrei pregare i colleghi di ritirare questo emendamento e quegli altri

che riguardano sia le esclusioni di carattere oggettivo sia le esclusioni di carattere soggettivo.

A questo proposito debbo dire al tanto simpatico ed energico senatore Picchiotti e all'onorevole Tomassini che ha aperto questa discussione, che la filippica da loro pronunciata contro le esclusioni soggettive è un po' suicida, perchè io leggo il loro disegno di legge — non dico gli emendamenti, che si potrebbe sostenere sono presentati in linea subordinata — ma il loro disegno di legge, proprio quello a cui si ispira il presente. Ebbene il disegno di legge Tomassini-Picchiotti porta proprio all'articolo 2 una serie...

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore gradirei che agli emendamenti rispondesse a suo tempo.

**ALESSI, relatore.** Scusi, signor Presidente, la discussione generale si è incentrata su questi punti essenziali che poi non saranno certamente ripetuti in sede di discussione degli emendamenti, poichè più che di emendamenti si tratta della struttura della legge. Io cioè non parlo di questa o di quella esclusione soggettiva od oggettiva, ma del se si debbano o no considerare coerenti alla natura del provvedimento i limiti di struttura conseguenti al provvedimento dalle esclusioni. Ebbene, proprio il disegno di legge le cui due prime firme sono dei senatori Tomassini e Picchiotti, agli articoli 3 e 4, statuisce le esclusioni oggettive e le esclusioni soggettive. Ora, questo, onorevoli contraddittori, l'avrete pur fatto di vostra libera iniziativa, dopo avere consentito che le esclusioni siano compatibili col principio dell'amnistia e col principio del condono. Pertanto si potrà parlare del più o del meno, ma non già, come avete fatto, del principio, in sede di discussione generale, quasi che sia stato un arbitrio della Sottocommissione l'aver segnato taluni limiti all'applicazione dell'amnistia.

Lo stesso potrei dire del settore comunista, il quale propone anche emendamenti riduttivi del campo di esclusione, ma tuttavia legittimanti la questione. Vorrei ora sog-

giungere — e non sembrerà qui una battuta di spirito — che la maggioranza...

**PICCHIOTTI.** Ci sono le tesi e le ipotesi.

**ALESSI, relatore.** Io sto parlando del suo disegno di legge che precede il nostro. Dicevo che, senza voler usare dell'ironia, la maggioranza della Commissione in un certo senso ha cercato di mettere la conciliazione tra i due settori della opposizione, perchè le nostre esclusioni oggettive non fanno altro che sommare il progetto Tomassini e gli emendamenti del Partito comunista, cioè le esclusioni che sono richieste dal Gruppo comunista, con le esclusioni che sono richieste dal suo Gruppo, già indicate nel disegno di legge del Gruppo del PSIUP. Non vorrete imputarci questa manifestazione solidale alle vostre stesse richieste! (*Segni di ilarità al centro*).

Detto questo, per quanto riguarda le esclusioni oggettive, ripeterò che questi reati per i quali si prevede l'esclusione oggettiva hanno una certa natura, cioè sono diretti ad evitare che il provvedimento di amnistia urti la manifestazione indubbia di un determinato indirizzo della coscienza popolare. Vi è dubbio che è diffusa la inquietudine del nostro popolo circa le scoperte, che si vanno sempre più moltiplicando, della scorrettezza amministrativa da parte di pubblici ufficiali, siano essi funzionari od amministratori? Vi è dubbio che ciò incida direttamente nella fiducia verso il regime democratico, come regime incapace di custodire la rettitudine amministrativa e cioè il bene pubblico? Ebbene, i reati di cui agli articoli 314, 315, 317, 318, 320 e 321 riguardano proprio i delitti contro la pubblica amministrazione consumati da pubblici ufficiali. Ora, non si può da una parte gridare allo scandalo per dilagante immoralità, insistere sull'esigenza della moralizzazione dei costumi e dall'altra parte amnistiare questi reati senza contraddirci pietosamente.

**PICCHIOTTI.** Badi, senatore Alessi...

A L E S S I , *relatore*. Ho sentito a tal proposito dal senatore Picchiotti, se egli vuole che io parli anche di questo, sottolineare l'articolo 316 come reato punibile fino a 6 mesi. No, senatore Picchiotti, sei mesi è il minimo, il reato è punibile da 6 mesi a 3 anni, e riguarda il peculato mediante inganno e frode del cittadino, e cioè uno dei reati che, se pur dal punto di vista giudiziario interessano relativamente, dal punto di vista politico, e cioè della rigenerazione del costume cui indubbiamente questi provvedimenti incidono, rivestono un grande interesse per la collettività. Lo stesso è a dirsi per i reati previsti dagli articoli 438 e seguenti, reati di comune pericolo mediante frode. Si tratta soprattutto delle mistificazioni nel settore alimentare e nella farmaceutica; per cui grave è l'allarme, perchè è in pericolo la pubblica salute.

Queste ipotesi delittuose non si riferiscono tanto alla protezione di un bene individuale, quanto alla protezione diretta di questo che è il bene specificamente protetto dalle norme della legge: il comune pericolo della pubblica sanità.

In ordine alle preclusioni per l'applicazione dell'amnistia, od alla riduzione dell'indulto da due ad un anno, si è rilevato esattamente dal senatore Tomassini: come mai si è passati dall'articolo 444 all'articolo 447 del codice penale, soprassedendo alla menzione dei due articoli 445 e 446? D'accordo; solo che, se l'onorevole Tomassini avesse letto l'emendamento che porta la mia firma di relatore, ma che appartiene a tutta la maggioranza della Commissione (per un riguardo verso la Commissione non lo ho presentato a nome della Commissione perchè una riunione formale non c'è stata), avrebbe constatato che è stato riparato alla lacuna mediante la menzione specifica degli articoli 445 e 446.

P I C C H I O T T I . Scusa, sei incorso in un errore, perchè l'articolo 516, discriminato, porta la pena fino a sei mesi e la multa.

A L E S S I , *relatore*. Io avevo inteso 316, non 516. Ancora non ne ho parlato,

perchè mi sto occupando dei reati di pericolo contro la sanità.

I reati che seguono riguardano la moralità pubblica e il buon costume, sono cioè reati rilevabili rispetto a quel dovere che noi abbiamo di tutelare il buon costume.

Seguono infine i reati che minacciano o tolgono la vita (gli articoli 575, 576 e 577), cioè l'omicidio, gli articoli 628 e 629, cioè la rapina e la estorsione, nei riguardi dei quali si riduce l'indulto; e infine i reati cui ora accennava l'onorevole senatore Picchiotti, cioè i delitti contro l'industria e il commercio mediante frode e la truffa. Si tratta della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. È vero che il reato è modesto: si tratta dell'adulterazione, ma l'adulterazione rientra in quel pubblico allarme e si ricollega a reati di comune pericolo mediante frode, cioè a tutto ciò che incide nel regime alimentare, perchè oggi nella vita nuova, così come è organizzata, non si concepisce più un'economia domestica, nemmeno nel settore alimentare, che non sia affidata completamente alla vigilanza e all'onestà del produttore da una parte e del rivenditore dall'altra parte. Cioè, in ogni caso, abbiamo voluto tutelare il bene pubblico. Si tratta, in fondo, soltanto di sei o sette restrizioni. Lo stesso è a dirsi della truffa per il suo dilagare.

Quanto alle esclusioni soggettive, abbiamo considerato l'opportunità che solo nel campo dell'amnistia sia fatta una discriminazione, e cioè che coloro i quali hanno precedenti penali reiterati e notevoli, dando la dimostrazione evidente di una pericolosità sociale, siano esclusi dal beneficio dell'amnistia, ma non anche del condono, anche per quegli stessi reati. E qui è da precisare che le esclusioni soggettive a riguardo dell'amnistia non si riproducono come esclusioni soggettive riguardo al condono. Il concetto credo che si ispiri (attraverso gli emendamenti, però) ad una coerenza che mi pare doverosa. L'indulgenza, siamo d'accordo tutti, non può essere che indiscriminata; cioè colui che espia una pena, non ha più nella sua condizione di recluso un legame con il suo reato; ha un legame con la sua espiazione, è un *obno xius poenae*, cioè un carce-

rato; è in questa condizione che viene considerato; non per ciò che ha fatto, ma per la pena che deve scontare, secondo la sanzione che lo Stato ha dato alla violazione del precetto giuridico-penale, da lui consumata.

Ora, non potendosi distinguere tra carcerati se non attraverso la nota della pericolosità sociale, abbiamo ritenuto (e, ripeto, questo è un piano ricostruibile solo attraverso gli emendamenti) in sede di emendamenti che, l'unica discriminazione da fare dovrà riguardare coloro che per sentenza sono stati dichiarati delinquenti abituali, delinquenti professionali, delinquenti per tendenza; ed io vi aggiungo coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione e di pena in coerenza con l'impegno del Parlamento di combattere la mafia, cioè tutti coloro che hanno una specifica, preventiva attribuita qualifica di pericolosità sociale, che non si ricostruisce attraverso questo o quel precedente, ma si ricostruisce attraverso una dichiarazione giudiziale. Per costoro no, non si fa una questione di discriminazione, si fa una questione di difesa sociale. Non c'è dubbio che, come attraverso la scelta del campo giuridico a cui si applica l'amnistia, vuoi per il massimo di pena edittale stabilita vuoi per le esclusioni specificamente dedotte, si realizza una politica criminale dello Stato — di cui esso risponde di fronte al popolo e soprattutto di fronte all'opinione pubblica — così anche rispetto all'indulto lo Stato provvede alla difesa propria e dei propri cittadini attraverso una linea di politica criminale, in quanto vi sia già un giudicato ormai definitivo che stabilisce la pericolosità sociale di taluni soggetti. Abbiamo rilevato che anche in ordine ai precedenti penali è possibile adottare una linea di politica criminale. Coloro che abbiano precedenti penali notevoli, possono non essere allineati nella posizione di quegli altri che già abbiano usufruito del condono, e perciò nel mio emendamento si fa una tricotomia e si dice: il condono si restringe ad un anno per coloro i quali abbiano già precedentemente usufruito di altri condoni, per coloro che abbiano precedenti penali cospicui, fissati in un *maximum* nell'emendamento da me presentato, e per coloro i quali

siano incorsi in responsabilità penali circa quei tali reati gravi che riguardano l'offesa di beni di generale interesse, e il bene comune, così come risulta dalla stessa rubricazione del Codice. Il condono è pur dato, perchè deve essere generalizzato, ma viene limitato ad un anno. Ma questo condono, vorrei dire agli oppositori ed in modo particolare al collega del mio Gruppo Salari e soprattutto al collega Nicoletti, questo condono che la legge propone al Presidente della Repubblica di concedere, è regolato con un certo rigore, vorrei dire ontologico, perchè abbiamo detto che il condono è revocabile se non è seguito da una condotta quinquennale onesta; ciò vuol dire che esso deve essere redimente. Allora sì che qui è fondato il richiamo, non dico alla pietà o alla generosità cristiana, ma alla carità cristiana, intesa come amore verso il cittadino che si avvia od induce alla redenzione. Potreste voi negare questo atto di misericordia ad un detenuto il quale si proponga e si impegni di *honeste vivere*? Il quale si sottopone al taglione, nel caso in cui mancherà nuovamente alla osservanza della norma penale, e subisce che gli sarà revocato il condono e dovrà espiare in caso di ricaduta, anche la pena da cui questo atto di indulgenza lo esonerava?

Ed allora come si vede il provvedimento non è scautelato, non è indiscriminato quanto alla sua natura anche se è indiscriminato circa la sua estensibilità almeno generale. Esso ubbidisce ad un principio che si inserisce proprio nella coscienza del condannato e nella sua condizione particolare. Ecco perchè io raccomando il provvedimento alla vostra approvazione. Consento con coloro che sottolineano la rinunziabilità, non già del condono che non sarebbe rinunziabile, ma dell'amnistia. Perchè? È stato già detto il perchè ed io mi limiterò a ripeterlo: nel nostro Codice di procedura penale vi è una disposizione, l'articolo 152; esso comporta, per colui che, processato, dovrebbe essere assolto per amnistia attraverso l'esame degli atti nello stato in cui si trovano e quando sia evidente la prova che il fatto non sussiste o che esso non costituisce reato, o che l'imputato non lo ha commesso, la decla-



ratoria di merito piena. Di fronte ad una disposizione di questo genere, come potete impedire al cittadino, che per caso sia stato accusato e però si trovi in uno stadio processuale, e non per colpa sua, di non avvenuta o conclusa istruzione, di chiedere, con il rischio della rinuncia dell'amnistia, di essere giudicato?

Il diritto ad essere giudicato è un diritto naturale che nessun cittadino e nemmeno lo Stato può contestare all'altro cittadino. È discutibile il diritto del cittadino a giudicare un altro cittadino, giammai il diritto del cittadino ad essere giudicato, quando venga investito da un'accusa. E il cittadino che lo voglia, perderà certamente il beneficio dell'amnistia, non già quello dell'indulto, perchè è operativo in ogni caso; affronterà a suo rischio il giudizio, perchè egli ritiene di poter fornire le prove, ad esempio, che si tratti di errore di persona, le prove che si tratti di fatto non sussistente, le prove che si tratti di dolo nell'accusa e così via. Questo diritto naturale da parte nostra non è contestabile, è irrinunciabile da parte del cittadino il quale voglia che sia sperimentata a suo carico la azione giudiziaria.

P I C C H I O T T I. Tutti gli autori, nessuno escluso, sono contrari.

A L E S S I, *relatore*. Ma gli autori potranno giustificare questa opinione quando, in riforma del codice di procedura penale, adotteremo, come è stato proposto dalla Commissione di riforma presieduta da Carnelutti — e di cui con mio grande onore facevo parte — che le formule assolutorie non contengano una determinazione e si dica, cioè: assolto o non assolto. Ma finchè si dice: insufficiente la prova, o amnistia, o prescrizione, è evidente che ogni cittadino che lo voglia ha il diritto ad avere un giudizio definitivo sulla sua condotta. Il che è particolarmente interessante in particolari condizioni, ad esempio del pubblico ufficiale, dell'uomo politico e di quanti altri abbia l'interesse a contestare specificamente il fatto imputatogli specialmente degradante.

Dovrei aggiungere solo qualche osservazione per quanto è stato detto circa gli interessi

civili che sarebbero compromessi, specie in materia di lesioni colpose. Anzitutto, cominciamo a dire circa la richiesta di esclusione dall'amnistia dalla lesione colposa che questa dal punto di vista dell'interesse criminologico, non si può definire un fatto estremamente grave, per la ragione che non si tratta di dolo, anche se è vero che qui si va delineando la figura del cosiddetto « delinquente del volante ». In genere è un reato dei più modesti e, soprattutto dal punto di vista dell'esigenza della protezione della società contro i delinquenti, di quelli che meno attengono alla struttura criminale del soggetto.

Però — e avrei desiderato che fosse stato qui presente il senatore Battaglia, di parte liberale — è ben vero che, specialmente in tema di lesioni colpose, la parte lesa proprio dalla pendenza del procedimento penale è impedita a conseguire la realizzazione del risarcimento del suo danno, perchè per precetto legislativo, se pende processo penale, viene di diritto sospesa l'azione civile. E così la parte lesa deve attendere le lungaggini e le secche che si verificano in sede penale. Le lesioni colpose vanno tutte in pretura, purtroppo — dove il protocollo conta i numeri per decine e decine di migliaia e non per centinaia —; deve attendere che finisca l'istruzione, che si faccia il giudizio, che si vada in appello, che si vada in Cassazione, per potere al fine sperimentare l'azione civile. Laddove, specialmente quando si tratta di colpa relativa alla circolazione di autoveicoli, sul piano civile essa è assistita da una presunzione, essa non deve provare che il fatto delle lesioni; la colpa del conducente si presume, ai fini del risarcimento.

Infatti il senatore Battaglia si è adoperato, per un caso che riguarda una sua familiare, perchè non ci fosse processo penale, proprio per evitare che il risarcimento del danno della sua parente venisse rinviato alle greche calende.

Non è norma, certamente; ma in certi casi la pendenza del processo penale finisce per impedire la liquidazione. E mai ho sentito che in sede di processo penale vi sia una liquidazione specifica del danno, bensì una generica condanna al risarcimento del danno, che implica, poi, la instaurazione *ab imis* del

processo civile per fissare il *quantum debeatur*.

M O N N I . In separata sede.

A L E S S I , *relatore*. In separata sede, sempre.

P I C C H I O T T I . Avevo formulato un disegno di legge a questo riguardo e non è stato considerato.

A L E S S I , *relatore*. Anche la Commissione di riforma cui alludevo un momento fa, aveva fissato un certo principio, nel senso di separare nettamente l'istanza civile dall'accusa in sede penale, dando alla parte civile più la figura di accusatore che quella di chi pretenda un risarcimento.

Ho finito, signori senatori, e vi chiedo scusa... (*Interruzione del senatore Angelini Armando*).

Naturalmente, come mi suggerisce il senatore Armando Angelini, vice Presidente della Commissione, la nostra Commissione è contraria all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, come si ricava non solo dalla relazione ma anche dall'invito che ho fatto al Senato di approvare il disegno di legge, con gli emendamenti di cui ho parlato. Non ho parlato dell'emendamento da me presentato sostitutivo dell'articolo 7, perchè non è ancora stato distribuito: ne parlerò, comunque, in sede specifica.

Onorevoli colleghi, io mi auguro che il provvedimento in esame sia apprezzato per il temperamento a cui si ispira. Esso infatti rende omaggio, da una parte, alle vive preoccupazioni dei settori sensibili al prestigio, alla maestà della legge, alla certezza della condizione giuridica e alla fermezza del precetto penale, il che è essenziale: e, come si è detto, nel campo dell'amnistia il nostro disegno di legge è veramente restrittivo, limitandosi a settori della criminalità che potrebbero definirsi secondari; dall'altra, esso ubbidisce alla istanza di clemenza che è diffusa ed avvertita dalla nostra coscienza politica. Noi non vorremmo che proprio la Repubblica sia estraniata dal sentimento popolare, che ricollega, per tradizione ininterrot-

ta all'atto di clemenza il suggello, vorrei dire la consacrazione della solennità nazionale. Se lo facessimo in questa occasione, non solo feriremmo il nostro mandato politico, ma credo che, pur senza volerlo, inferiremmo un colpo al prestigio e alla maestà della Repubblica, alla cui istituzione siamo tutti legati: quelli che vi credemmo fin da tempi lontani e quelli che vi hanno cooperato in quel glorioso 2 giugno che diede finalmente al popolo la capacità di reggersi non solo nel piano costituzionale, ma anche nel piano istituzionale. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la mia replica in questa sede di discussione generale sarà brevissima perchè io credo che sia mio dovere, soprattutto dopo l'esposizione fatta or ora dal senatore Alessi, accogliere rigorosamente l'invito della Presidenza a mantenersi sul piano della discussione generale poichè tutti gli argomenti relativi al contenuto del provvedimento in esame verranno in discussione partitamente — ed anche ampiamente, credo, quando occorra — nel momento in cui si esamineranno i singoli articoli.

Io poi ho un'altra ragione per essere brevissimo, ed è che il Governo potrebbe riportarsi, come nella sostanza si riporta, alle comunicazioni che io in suo nome ebbi a fare alla Commissione di grazia e giustizia e che credo siano note a tutta l'Assemblea che ne ha fatto anche oggetto di discussione e di critica. A questo proposito mi si consenta di dire, a rettifica delle tante cose inesatte che sono state dette, soprattutto fuori di qui, ma anche da qualcuno degli oratori che qui sono intervenuti, che io ho parlato a titolo personale, rivendicando una facoltà che mi è stata poi graziosamente riconosciuta da tutte le parti politiche, nelle sedi in cui ho creduto opportuno e necessario esprimere il mio pensiero personale; ma, a nome del Governo, ho parlato soltanto nella sede parlamentare, e a ciò si deve il rinvio

del mio intervento al momento nel quale avevo un pensiero ufficiale del Governo da esprimere. Quindi io potrei riportarmi a quello che dissi in quella sede, e che voi certamente conoscete, sulle ragioni per le quali il Governo non ha reputato opportuno proporre un provvedimento di clemenza, e per le quali, non potendo e non intendendo contrapporsi alla volontà del Parlamento, ha rimesso ad esso, nella sua responsabilità, la decisione sull'opportunità dell'atto di clemenza da delegare al Capo dello Stato, atto che tuttavia non può essere nè illimitato nè indiscriminato. Ho detto che quelle ragioni sono note; tuttavia qualcuna di esse merita di essere brevemente ripetuta di fronte alle deformazioni, alle distorsioni, agli equivoci, alle incomprensioni cui quelle ragioni medesime hanno dato luogo fuori di qui ed anche in quest'Aula.

Onorevoli senatori, non è l'istituto della amnistia — e lo avete sentito dire poco fa da voci assai autorevoli — che è stato mai messo in causa dalle preoccupazioni del Governo; se non altro a impedire di crederlo varrebbe la considerazione, testè ricordata dal relatore, che l'istituto dell'amnistia è previsto nella Costituzione, e se è previsto nella Costituzione lo è per essere usato, non per essere abbandonato. Pertanto non l'istituto dell'amnistia, ma i tempi, le frequenze, i modi del suo uso hanno formato oggetto di apprensione da parte del Governo e credo che debbano formare oggetto di cautela, se non di apprensione, da parte di tutti voi, come del resto è stato affermato da molte voci, anche favorevoli al provvedimento, che qui si sono levate. È certo infatti che un provvedimento di amnistia, per quanto motivato (quando non sia motivato però con quelle ragioni di mutamento della coscienza giuridica alle quali ha accennato poco fa il senatore Alessi per certi provvedimenti di amnistia), produce un certo scoraggiamento, non voglio dire nell'animo degli onesti perchè non voglio dividere il mondo in due categorie, ma nell'animo di coloro che hanno fiducia nella legge e la vogliono conservare. Il provvedimento di amnistia costituisce anche — desidero fare questa notazione perchè ciò è veramente in contrasto con quanto comune-

mente è stato affermato qui e altrove — un incentivo a prolungare i processi, a ritardarne la soluzione nella sicura attesa di una causa di estinzione che arriverà sempre a tempo debito, non agevolando così (come invece continuamente si dice e come per certi aspetti, ma solo per certi aspetti secondari, potrebbe essere anche vero), ma anzi spesso complicando il corso della giustizia.

Nei riguardi della solennità della ricorrenza ventennale della Repubblica credo che nessuno possa rimproverarmi di scarsa sensibilità, rivolgendosi a persona, a partito e a Governo, in nome del quale io parlo, composto di uomini che hanno in buona parte combattuto fin da tempi lontani per l'instaurazione della Repubblica. Quindi non vi è incomprensione per l'importanza di questa data; ma deve osservarsi (ed è una osservazione che anche qui ho udito fare) che non vi sarebbe stato il problema del modo di solennizzare questa data, anche questa volta mediante una amnistia se non vi fossero state troppe amnistie precedenti di cui una assai recente. Il senatore Alessi, con una dialettica che, vorrei dire, specialmente su questo punto ho ammirato, ha capovolto l'argomento; ha detto: qui c'è una tradizione e voi la vorreste interrompere proprio in questa occasione. Certo è un argomento che impressiona, tuttavia questo argomento non può far dimenticare che noi stiamo operando in un campo delicato e che al di là dei vari modi di solennizzare la fondazione della Repubblica, noi stiamo operando nel campo penale con una certa profondità, con molte conseguenze, e queste conseguenze vanno valutate anche in relazione ai precedenti per determinare se noi abbiamo o non abbiamo il diritto di aggiungere alle amnistie precedenti che ci sono state, e che non possiamo cancellare, anche l'amnistia di oggi.

Qui sono stati usati poi molti argomenti, molto pregevoli qualche volta, sempre abili; però vorrei dire che qualcuno di questi argomenti prova troppo, perchè per esempio si è dimostrata la esigenza della frequenza dell'amnistia come un fatto permanente della vita italiana, facendo appello al numero delle amnistie, alla tradizione delle amni-

stie sotto la monarchia. Ma per quanto riguarda le date, la frequenza e la scelta delle date nei provvedimenti che avvenivano sotto quel regime, esse non erano legate alla esigenza constatata di fare opera di pacificazione, di intervenire con provvedimenti di perdono, ma era legata quasi sempre alla prolificità delle famiglie reali. E non si può, credo, supporre che quella prolificità fosse un fatto strumentale rispetto all'appagamento delle esigenze della giustizia.

Il senatore Maris e il senatore Picchiotti poco fa, non potendo ricorrere a quell'argomento, data la parte politica alla quale appartengono, hanno cercato la giustificazione di una frequenza e di un'ampiezza dei provvedimenti di amnistia nell'imperfezione dei codici. Ma io vorrei osservare, come del resto è stato già osservato, che l'imperfezione dei codici non è un argomento convincente. Intanto, a proposito dell'imperfezione dei codici, devo ripetere per l'ennesima volta che esistono progetti che attendono di essere esaminati: esiste anche (sia detto tra parentesi) quel progetto di legge al quale poco fa è stato accennato — mi pare dal senatore Picchiotti — che consente la provvisoria esecuzione delle sentenze penali che liquidano una provvisoria dei danni... (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

Questo progetto è in discussione in questi giorni; anzi oggi stesso (e io non posso assistervi perché sono impegnato qui) si sta continuando la discussione, dinanzi alla Commissione di giustizia della Camera, del disegno di legge sulla riforma del codice di procedura penale. Uno dei punti è conforme alla sua proposta, senatore Picchiotti, come lei saprà.

N E N C I O N I . Vi è un mio disegno di legge da otto anni.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Se è stato presentato da otto anni è decaduto per fine legislatura.

N E N C I O N I . È stato ripresentato.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io ho tentato nel mio disegno di legge

di riforma del codice di procedura penale di riassumere le esigenze che sono state prospettate da tutte le proposte di legge; quindi non è che abbia inventato nulla e soprattutto non è che tenga alla qualifica di inventore, perché non è una materia, questa, nella quale si fanno invenzioni, è una materia nella quale si fanno delle scelte politiche tra soluzioni già prospettate, e io ho fatto solo queste scelte politiche in attesa che il Parlamento faccia le sue, approvando o ripudiando le mie proposte.

P I C C H I O T T I . Lei ha dato prova di una solerzia eccezionale, però io ho 21 disegni di legge che aspettano da dieci anni e non sono usciti dai cassetti neanche per venire in Commissione. Con un codice di questo genere non si può più andare avanti!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questo, senatore Picchiotti, non è certamente colpa mia. Comunque, dopo la parentesi, ritornando all'argomento della giustificazione con l'imperfezione dei codici, io vorrei osservare, come è stato già osservato, che non è che quali che siano i codici e qualunque sia la riforma che noi vogliamo fare, noi potremmo pensare di cancellare dal codice penale tutti quei reati che un provvedimento di amnistia viene a coprire. E nemmeno credo che regga, almeno completamente, la giustificazione che è stata cercata nelle condizioni sociali, perché questa giustificazione varrebbe se tutti i reati che noi consideriamo derivassero da disagio economico o da ignoranza, mentre invece ce ne sono tanti che derivano dal benessere e dalla sapienza organizzatrice. Nemmeno si può cercare la giustificazione nel fatto dei conflitti politici, perché questa giustificazione varrebbe per una determinata classe di reati politici, cioè per una classe discriminata secondo un criterio che voi, almeno in teoria, contrastate e criticate. Quindi è stata solo la preoccupazione della frequenza e dell'ampiezza dei provvedimenti che ha determinato la posizione del Governo, non la volontà, onorevole Nencioni, di sostituire all'amnistia la grazia per comodità del Potere esecutivo. La grazia e

la commutazione della pena hanno il fine di correggere singole situazioni da considerare in tutti i loro aspetti, specialmente quelli che il giudice nel processo non poteva e non doveva considerare perchè estranei al giudizio o successivi alla condanna. Non ho qui le cifre che mi ha chiesto, senatore Nencioni, perchè tra ieri sera e stamattina non sono stato in grado di procurarmele, però queste cifre non sono affatto misteriose, avendo avuto occasione di comunicarle anche in Parlamento. Ora, le sue cifre, senatore Nencioni, non sono lontane dal vero. Quindi l'argomento che lei vuol fondare sulle cifre lo può fondare legittimamente, dal momento che, come ho detto, tali cifre non sono lontane dal vero. Ma non bisognerebbe dimenticare che se in una legislatura, come lei ha detto, le grazie o le commutazioni di pena concesse raggiungono perfino 7 mila unità, tuttavia in una legislatura le domande istruite si avvicinano alle 100 mila; e in ogni modo bisogna fare il confronto con l'ampiezza dell'amnistia, considerando che quella del 1963 ha superato di molto il milione di casi.

Aggiungo poi — me lo consenta, senatore Nencioni — in relazione ai sottintesi malevoli di chi ha parlato — e non solo lei ma anche qualche interruttore — di una preferenza per la grazia, che non c'è nessuna parte politica, dico nessuna, che non abbia fatto al Ministro le sue segnalazioni di casi meritevoli di approfondimento e di benevolenza, ma che non c'è stata nessuna parte politica, a cominciare dalla mia, che abbia ottenuto soddisfazione, al di fuori dei non molti casi che, dopo l'istruttoria delle procure, dopo l'istruttoria triplice dei magistrati del Ministero, dopo l'esame del Ministro fatto con tutto il distacco (non voglio dire con la perfezione, con l'imparzialità che possono non essere degli uomini, ma fatto con tutto il distacco che agli uomini è concesso), dopo tutti questi esami, tutte queste istruttorie, hanno potuto essere proposti per una soluzione favorevole al Capo dello Stato, della cui decisione poi tutti quegli esami costituiscono soltanto la preparazione e la premessa.

Vorrei aggiungere ancora un rilievo, che veramente potrei anche omettere, in buona parte, dopo le cose che ha detto poco fa il senatore Alessi. Qui è stato criticato che io abbia detto che a parere del Governo il provvedimento non può essere nè illimitato nè indiscriminato. È evidente, signori: non può essere illimitato. Credo che nessuno di voi, per quanto abbiate in molti criticato la ristrettezza del provvedimento che vi viene proposto, abbia proposto un provvedimento illimitato, perchè un provvedimento illimitato significherebbe stracciare il codice penale fino ad oggi e dire che si comincerà ad applicarlo da oggi in poi.

Quanto alla discriminazione, poco fa il senatore Alessi vi ha ricordato che nei disegni di legge presentati prima di questo vi sono discriminazioni. Lo stesso senatore Nencioni, che parla da avvocato e da giurista, e quindi ha fatto le distinzioni delle categorie, ha ammesso, mi pare, o ha finito con l'ammettere le discriminazioni secondo il *nomen juris*.

A L E S S I , *relatore*. Oggettive e soggettive.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Oggettive e soggettive, ma parliamo per ora delle oggettive secondo il *nomen juris*. E poi non avete, oltre le discriminazioni contenute nei disegni di legge presentati, cercato tutti voi delle discriminazioni, per ampie categorie, quando volete un trattamento speciale per i reati di stampa, o quando volete un trattamento speciale per i reati politici e sindacali? Che cos'è questo? Non significa discriminare, sia pure in senso opposto, questa volta, e cioè determinare alcuni dei reati per i quali o non si ritiene che debba applicarsi l'amnistia, oppure si ritiene, al contrario, che debba applicarsi in senso più vasto?

N E N C I O N I . Abbiamo chiesto l'armonia della discriminazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questo concerne l'elenco delle discri-

minazioni, e su questo la discussione è aperta.

**N E N C I O N I .** Sul principio siamo d'accordo.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Io volevo rilevare che una critica che è stata ripetutamente fatta, almeno nelle premesse qui e fuori di qui, alla posizione del Governo contraria all'indiscriminatezza dell'amnistia non può reggere di fronte al riconoscimento e alle proposte che tutti voi fate della necessità di discriminare. Quindi c'è soltanto un problema di scelta, e non altro.

Non vorrei più trattenermi su questi argomenti che hanno finito poi per toccare, in un certo senso, il contenuto del provvedimento, sia pure rapidamente e di passaggio, perchè, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, io potrei rimettermi quasi interamente alle cose che poco fa ha detto con tanta eloquenza, eleganza ed efficacia il senatore Alessi.

Vorrei che voi mi scusaste, quindi, per queste affrettate considerazioni che nulla aggiungono a quanto ho ricordato cominciando, per spiegare le preoccupazioni del Governo. Ora credo che la Commissione giustizia, non sottovalutando alcune di queste preoccupazioni, abbia tenuto conto della sottolineata necessità dei limiti e delle adeguate eccezioni che un provvedimento di clemenza, per sua natura, reclama, preparando nella sua maggioranza il disegno di legge che oggi viene in discussione a firma dei senatori Monni, Lami Starnuti ed altri, e con la pregevolissima relazione del senatore Alessi.

Il Governo, come ho detto cominciando, e ripetendo quello che avevo già detto in Commissione, non può, non deve e non intende contrapporsi alla volontà dell'Assemblea che nella sua responsabilità prende una decisione. A questo punto io credo che sia dovere di tutti lavorare intorno a questo disegno di legge che è stato preparato dal Comitato ristretto della Commissione, affinché esso possa essere perfezionato dove ne ha bisogno, ma senza subire deformazioni

che lo allontanino dai criteri e dalle preoccupazioni che lo hanno ispirato.

A questo dovere il Governo, senza rinunciare alle convinzioni che determinarono i suoi atteggiamenti, non intende sottrarsi e quindi esprimerà lealmente la sua opinione in sede di esame dei vari punti del disegno di legge e degli emendamenti presentati. (*Applausi dal centro.*)

**P R E S I D E N T E .** Sull'ordine del giorno presentato dai senatori Bergamasco, Nicoletti ed altri il relatore ha già espresso il parere contrario della Commissione. Invito pertanto l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si rimette all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori, che propone di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

**N E N N I G I U L I A N A ,** *Segretaria:*

Art. 1.

(*Amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta a questa pena, non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per i reati commessi dai minori di anni 18 o da coloro che all'epoca del commesso reato avevano superato gli anni 70,

punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a questa pena, non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila.

L'amnistia non si applica per i reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 447, 515, 516, 528, 530, 640 del Codice penale.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Gullo. Se ne dia lettura.

**N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni oppure con pena pecuniaria non superiore a 3 milioni, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata sopra;

b) per i reati commessi dai minori degli anni 18 punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con pena pecuniaria non superiore a 4 milioni, sola o congiunta a quella detentiva ».

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A L E S S I , relatore.** Ho già esposto i motivi per cui la Commissione è contraria a tale emendamento. Ed anzi, in vista degli emendamenti che ho presentato e che credo finalmente i vari membri del Senato avranno potuto leggere e considerare, vorrei addirittura invitare il proponente a ritirare il suo emendamento per discutere il mio emendamento che rifà tutto l'articolo 1.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo si rimette al parere espresso dal relatore e quindi è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Gullo, mantiene il suo emendamento?

**G U L L O .** Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gullo con l'intesa che non preclude l'altro proposto dai senatori Picchiotti, Preziosi e Passoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Picchiotti, Preziosi e Passoni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma, lettera a), le parole: « 3 anni », con le altre: « 4 anni ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A L E S S I , relatore.** La Commissione è contraria.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Picchiotti, Preziosi e Passoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte del senatore Alessi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:**

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 3 milioni, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera; ».

**A L E S S I , relatore.** Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Occorre rettificare nell'emendamento un errore di stampa. Occorre leggere infatti, in luogo di « lire 3 milioni », « 2 milioni e 500 mila lire », in quanto questa è la somma che risulta dall'adeguamento delle penalità pecuniarie al valore della moneta.

P R E S I D E N T E . Invito allora il Senato a prendere atto che nell'emendamento presentato dal senatore Alessi si deve leggere « 2 milioni e 500 mila », anziché « 3 milioni ».

Senatore Alessi, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

A L E S S I , *relatore*. L'abbiamo già illustrato, signor Presidente. Questa formula tende soltanto a rettificare il modo di esprimersi, che così mi pare più corretto ai fini della chiarezza della legge.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera a) presentato dal senatore Alessi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

In seguito a questa votazione rimane precluso l'emendamento dei senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti tendente a sostituire nel primo comma la lettera a) con la seguente: « a) per ogni reato punibile con pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto con pena pecuniaria ».

Vi sono ora due emendamenti presentati dal senatore Alessi ed uno presentato dal senatore Gianquinto, concernenti tutti e tre la lettera b). Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

*Alla lettera b), dopo la parola: « piante », inserire le altre: « o di legna ».*

ALESSI;

*Alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e per ogni altro delitto di furto aggravato se concorrono una sola aggravante e l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 del Codice penale; ».*

ALESSI;

*Nell'emendamento alla lettera b) del senatore Alessi, che precede, sostituire le parole: « di furto aggravato », con le altre: « contro il patrimonio ».*

GIANQUINTO.

P R E S I D E N T E . Il senatore Alessi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

A L E S S I , *relatore*. Desidero chiarire un aspetto che riguarda la mia opposizione all'emendamento proposto dal senatore Gianquinto. Praticamente questo tipico furto può essere più volte aggravato e tuttavia amnistiato, per l'irrilevanza del danno e per l'irrilevanza, anche, del tipo di azione, perchè si tratta di furto di piantine non coltivate, ma naturalmente cresciute in bosco. Ovviamente, ho dovuto aggiungere le parole « o di legna » perchè non si comprende l'amnistia per il furto di piante e non per il furto di legna.

È opportuno però estendere l'amnistia ai furti che abbiano una sola aggravante, comune o specifica non importa, purchè si tratti di danno particolarmente lieve. È superfluo che io mi rifaccia ad un disegno di legge già approvato dal Senato, che ha consentito — accogliendo in questo una iniziativa del Governo — che in questi casi possa, modificandosi la legge come è stata modificata, essere considerata dal giudice la prevalenza dell'attenuante del tenue valore sull'aggravante. Questo proprio perchè in materia furtiva il danno è decisivo: altro è il furto di cosa veramente irrilevante (un frutto o qualcosa del genere: ricordiamo la condanna per il famoso furto delle mele), altro è il furto di cosa congrua. Rispetto al furto



di tenue valore, qualsiasi aspetto modale cede di fronte all'essenza quantitativa del furto, che poi ne definisce l'aspetto criminoso.

Non posso accogliere l'emendamento Gianquinto, non perchè non ne condivida la sostanza: la condivido; però col considerare genericamente i reati « contro il patrimonio », finiremmo con l'involgere anche la rapina, l'estorsione eccetera. Se il senatore Gianquinto specificasse i tre reati contro il patrimonio, cioè furto, appropriazione indebita e truffa, allora non sarei contrario.

P A C E . La dizione « nei boschi » resterebbe?

A L E S S I , *relatore*. Certo, perchè il furto di piante o di legna nei boschi sarebbe compreso nell'amnistia anche nell'ipotesi di concorso di più aggravanti, mentre le altre fattispecie di furto sarebbero comprese soltanto nell'ipotesi della sussistenza di una sola aggravante.

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

G I A N Q U I N T O . L'emendamento per il quale il senatore Alessi ha espresso parere contrario è stato già da me ritirato e l'ho sostituito con l'altro, che invece il collega Alessi accetta, che prevede l'ipotesi di truffa o di appropriazione indebita aggravata, sempre che concorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4.

Ma io ho proposto anche un altro emendamento riguardante il furto di piccole quantità di pesce. Questi furti fanno *tandem* con il furto di legna nei boschi. È consuetudine, onorevoli colleghi, che i pescatori poverissimi prelevino poca quantità di pesce nelle acque demaniali comprese nelle cosiddette valli da pesca; tipico il caso delle valli di Comacchio, di Murano, di Burano, di Venezia, della Sardegna. Si tratta di furti di pochi chilogrammi di pesce, commessi in acque pubbliche: ebbene, questi furti, se commessi da tre o più pescatori e di notte, sono punibili con una pena edittale che va da tre

a dieci anni. Quando, come spesso avviene, concorrono le attenuanti del valore lieve e del risarcimento del danno o le attenuanti generiche, il giudice è costretto a non ridurre la pena a meno di mesi dieci e giorni venti.

Questo furto di pochissima quantità di pesce commesso da poveri pescatori è assimilabile ai furti, che si commettono nei boschi, di poche piante e di poca legna. Prego quindi il collega Alessi di rivedere il suo pensiero e di esprimere parere favorevole per l'inclusione nell'amnistia anche di questo tipo di furto, sempre che concorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due emendamenti presentati dai senatori Gianquinto, Pellegrino, Pirastu, Rendina, Pessenti, Gramegna e Milillo.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

*Nell'emendamento alla lettera b) del senatore Alessi, che precede, dopo le parole: « o di legna », aggiungere le altre: « o di pesce nelle valli da pesca »;*

*Nell'emendamento alla lettera b) del senatore Alessi, che precede, dopo le parole: « furto aggravato », aggiungere le altre: « di truffa o di appropriazione indebita ».*

P R E S I D E N T E . Come ha già fatto presente il senatore Gianquinto, il secondo emendamento sostituisce l'altro, di cui è già stata data lettura, presentato dallo stesso senatore Gianquinto.

Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione su questi emendamenti presentati dai senatori Gianquinto, Pellegrino ed altri.

A L E S S I , *relatore*. Credo che gli emendamenti si possano accogliere dato che essi, facendo sempre riferimento alla tenuità del valore, rientrano nella ispirazione della norma. Pertanto la disposizione potrebbe essere così formulata: « ogni altro delitto di furto, appropriazione indebita o truffa, ove concorrano una sola aggravante e l'attenuan-

te prevista dall'articolo 62, n. 4 ». Questo naturalmente vale anche per il furto di pesce, purchè sussista sempre il valore tenue.

**P R E S I D E N T E .** Comunico che la Commissione ha fatto pervenire alla Presidenza la seguente nuova formulazione della lettera *b*): « *b*) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi, di pesce in acque demaniali chiuse e per ogni altro delitto di furto, di appropriazione indebita, di truffa, ove in tutti i suddetti reati concorra una sola aggravante e concorra l'attenuante del valore di particolare tenuità del danno ».

**G I A N Q U I N T O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G I A N Q U I N T O .** Vi sono valli da pesca chiuse, vi sono acque demaniali date in concessione ai privati, poi vi sono valli da pesca aperte che sono acque demaniali dove è consentita la pesca a tutti. Noi desideriamo che per questa esigenza di clemenza siano inclusi i furti di piccole quantità di pesce consumati nelle valli da pesca chiuse che sono considerate valli da pesca private. Limiteremmo pertanto l'emendamento ai furti di pesce, attenuati ai sensi dell'articolo 62, n. 4 del codice penale, senza specificare.

**A L E S S I , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**A L E S S I , relatore.** Il Senato si trova di fronte a un problema di coerenza. Se vogliamo allineare questi furti con quelli di piante o di legna nei boschi, che sono un altro bene demaniale, data la tolleranza che viene dagli usi per i furti di minima entità consumati in relazione a tali beni, sebbene si tratti sempre di reati, siamo d'accordo. Dovremo allora dire « acque demaniali ». Se ci riferiamo invece ad acque di pertinenza privata, allora il furto con una sola aggravante, se di valore lieve è compreso nel-

l'amnistia, mentre non lo è compreso il furto pluriaggravato.

**P R E S I D E N T E .** Comunico che la Commissione, tenendo conto delle proposte del senatore Gianquinto, ha così ulteriormente modificato la formulazione della lettera *b*):

« *b*) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali chiuse, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale; nonchè per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale ».

Senatore Gianquinto, è d'accordo?

**P I N N A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P I N N A .** Se alla dizione « acque demaniali » è aggiunta la specificazione « acque demaniali chiuse o date in concessione » allora va bene; ma bisognerebbe sempre anche comprendere i furti di pesce in piccola quantità commessi anche in acque interne private; perchè esistono delle acque interne a regime privato.

**G I A N Q U I N T O .** Propongo di lasciare soltanto le parole « e di pesce in acque demaniali », e che si elimini la parola « chiuse ».

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la proposta del senatore Gianquinto di sopprimere dal testo proposto dalla Commissione la parola « chiuse ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Metto ai voti la lettera *b*) nel nuovo testo proposto dalla Commissione con la soppressione della parola « chiuse ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

I senatori Berlingieri, Caroli, Murdaca, Indelli, Iannuzzi e Molinari hanno presentato un emendamento tendente ad inserire nel primo comma dopo la lettera *b*) la seguente lettera: « *b-bis*) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso codice »;

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**ALESSI**, *relatore*. La Commissione esprime parere favorevole con una doppia motivazione: anzitutto perchè i precedenti decreti di amnistia hanno sempre affermato che la lesione è amnistiata soltanto se aggravata per la relazione di parentela tra l'offensore e l'offeso, cioè quando si tratti del fratello o del coniuge, ma non anche dell'ascendente e del discendente; in secondo luogo perchè si tratta di una disposizione che aiuta la pacificazione familiare.

**RALE**, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, per la verità, non conosce questo emendamento perchè non lo ha ricevuto. In ogni modo si rimette all'opinione del relatore.

**PICCHIOTTI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PICCHIOTTI**. Mi associo a questo emendamento proposto dal collega Berlingieri perchè è conseguenza di un'altra legge da me proposta per la quale si poteva rimettere la querela da parte del coniuge perchè, come in tutti gli altri casi, divenisse operativa.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Berlingieri, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Il senatore Alessi ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**NENNI GIULIANA**, *Segretaria*:

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70 ».*

**PRESIDENTE**. Il senatore Alessi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**ALESSI**, *relatore*. Desideravo chiarire che si tratta di una riedizione dell'articolo 2, con l'adozione di altra terminologia. Ma l'articolo resta immutato. Si tratta quindi di un emendamento formale.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Alessi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Al primo comma dell'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti che riguardano i reati commessi a mezzo della stampa. Se ne dia lettura.

**CARELLI**, *Segretario*:

*Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*« d) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore ad anni 6 di reclusione, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a quella detentiva ».*

**NENCIONI, PACE, PINNA, CROLLALANZA**;

*Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*« d) per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa per la ipo-*

tesi prevista dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

TOMASSINI, PICCHIOTTI, SCHIAVETTI;

*In via subordinata, al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« d) quando sia noto l'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità e fuori dei casi di concorso, per i reati, commessi col mezzo della stampa periodica, dal direttore e dal vice direttore responsabile, previsti dall'articolo 57 del Codice penale, modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127 ».

NENCIONI, PACE, PINNA, CROLLALANZA, PICARDO, GRAY, MAGGIO, GRIMALDI, BASILE, LESSONA, LATANZA, FERRETTI, FRANZA, PONTE, TURCHI, FIORENTINO, BERGAMASCO, TRIMARCHI, PALUMBO, NICOLETTI, PASQUATO, ROTTA, CATALDO;

*In via subordinata, al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« d) per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa commesso, per colpa, dal direttore o dal vice direttore responsabile ».

SCHIAVETTI, TOMASSINI, PICCHIOTTI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui presentato in via principale.

\* N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non voglio dilungarmi nell'illustrare gli emendamenti, perchè nel mio intervento di ieri ho a lungo trattato la questione della responsabilità del direttore e della responsabilità dell'articolaista autore della pubblicazione incriminata. Ho soprattutto messo in evidenza che, ammesso il criterio dell'armonia nella discriminazione, se non l'assenza di discriminazione nel provvedimento di amnistia, l'armonia della discriminazione imponeva che si comprendessero quanto meno i reati commessi a mezzo stampa e in modo particolare l'ipotesi prevista dall'articolo 13 della

legge sulla stampa, modificativa del codice penale.

Le ragioni che militano a favore di questa inclusione nel provvedimento di clemenza, ripeto, si ricollegano all'esigenza di una armonia nella discriminazione. Il provvedimento di clemenza comprende alcuni reati commessi a mezzo stampa di particolare gravità; infatti alcuni reati commessi a mezzo stampa, come la serie di vilipendi di cui all'articolo 290 e seguenti del codice penale, sono di competenza della Corte d'assise: il che dimostra come il legislatore abbia ritenuto queste ipotesi di particolare gravità.

Malgrado questo, tali reati sono compresi nel provvedimento di clemenza, perchè la pena editale prevista per i medesimi non supera i tre anni. È evidente ora che non si può considerare la gravità dell'ipotesi tenendo calcolo esclusivamente della pena editale. Dobbiamo tener calcolo della materialità del fatto e delle ragioni di politica criminale che in un determinato momento storico hanno ritenuto di aggravare uno degli elementi della norma penale, cioè la pena.

Per quanto concerne la responsabilità di cui all'articolo 13 della legge del 1948, noi sappiamo che in un particolare momento la legge ha inasprito la pena per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, portandola da uno a sei anni. Però sappiamo tutti che nessun magistrato ha mai usato di questa possibilità, di questa latitudine di pena (è un ventennio di giurisprudenza) e che la dottrina e la giurisprudenza (con sentenze veramente sferzanti nei confronti del legislatore) hanno ritenuto eccessiva questa dilatazione della pena, non corrispondente, in qualsiasi considerazione si potesse tenere il fatto in un contesto di politica criminale, alla pericolosità sociale del fatto stesso. Ora è evidente che la pena dev'essere commisurata alla pericolosità del fatto, alla capacità a delinquere del reo.

È evidente che, non avendo mai tenuto conto la giurisprudenza, in venti anni, di questa possibilità che il legislatore ha dato al magistrato, ci troviamo di fronte ad una distonia obiettiva. Ed è per questa ragione

che tutti i provvedimenti di clemenza dal 1946 ad oggi hanno tenuto conto di questa situazione e, malgrado i limiti di discriminazione della pena edittale, hanno compreso, ad eccezione dell'ultimo provvedimento, i reati commessi a mezzo stampa ed in modo specifico, secondo il *nomen iuris*, la diffamazione a mezzo stampa secondo varie formulazioni normative, una delle quali — adottata nel 1959 — è quella che ho l'onore di proporre. Essa prevede i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore ad anni 6 di reclusione, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a quella detentiva.

Le eccezioni di carattere giuridico che sono state mosse (si è detto: non possiamo concedere dei privilegi) sono cadute di fronte a questo provvedimento che concede dei privilegi a categorie di persone e concede dei privilegi obiettivi: siamo arrivati a comprendere delle ipotesi di reato commesso per ragioni politiche, sindacali ed elettorali punibile fino a nove anni di reclusione come il blocco stradale aggravato ai sensi dell'articolo 112 del Codice penale! Ora, onorevoli colleghi, quella ragione che sembrava fosse una ragione di armonia nella discriminazione diventa una disarmonia nella discriminazione. Non siamo contrari a comprendere nel provvedimento quella serie di reati che sono stati commessi in un determinato momento per ragioni, motivi e finalità politiche, che sono stati commessi per ragioni, motivi e finalità di carattere elettorale, che sono stati commessi per ragioni, motivi e finalità di carattere sindacale ma non possiamo, data la nostra valutazione positiva di questo privilegio non richiedere responsabilmente che l'armonia sia ristabilita comprendendo, secondo il *nomen iuris*, anche le ipotesi criminose previste dall'emendamento.

Possiamo dare, in questo momento, la dimostrazione che intendiamo escludere la categoria dei giornalisti da questo beneficio? Volete prendervi la responsabilità morale, giuridica e politica di comprendere nell'amnistia gravissimi reati che comportano pene gravissime, reati che possono spezzare anche una vita ed escludere invece

la categoria dei giornalisti, su cui incombe una responsabilità penale che rimane sempre obiettiva, malgrado le qualificazioni giuridiche? Noi questa responsabilità non sentiamo di assumercela per ragioni politiche, ma soprattutto per ragioni morali e per ragioni di attaccamento ad una categoria che è ed è stata benemerita in ogni momento.

Onorevoli colleghi l'emendamento principale si voterà naturalmente per alzata e seduta: soltanto per l'emendamento subordinato abbiamo chiesto lo scrutinio segreto. L'emendamento subordinato riflette esclusivamente la responsabilità del direttore del periodico, riflette quella responsabilità che la legge del febbraio 1948, n. 47, aveva classificato come particolarmente grave, ma che dalla legge 4 marzo 1958, n. 127 — sotto la sfera della Corte costituzionale la quale aveva messo in mora l'Esecutivo — fu classificata come responsabilità colposa; cioè come responsabilità per non avere il direttore, a prescindere dalla responsabilità dell'autore dello scritto incriminato, dell'autore della pubblicazione, saputo o potuto addivenire a quel controllo, al fine di esaminare se con lo scritto incriminato si commettersero ipotesi previste dalle leggi penali. Pertanto, responsabilità meramente colposa.

Sarebbe veramente abnorme, in questo discriminato provvedimento, ove si comprendono, per ragioni rispettabilissime, dei reati che comportano gravissime pene, voler escludere una responsabilità colposa di una categoria che resterebbe, vorrei dire, l'unica esclusa da misure di clemenza giustificate da una ricorrenza gaudiosa, da una ricorrenza comunque squisitamente politica.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che il Senato all'unanimità vorrà accogliere questo mio emendamento che riporta armonia in una disarmonia discriminativa; esso non è un tributo, è un giusto riconoscimento nei confronti di una categoria che fu dimenticata, ricordatevelo, anche dall'ultimo provvedimento di amnistia. Nel 1963, infatti, venne esclusa la stampa, vennero esclusi i giornalisti, sicché l'argomento della frequenza dei provvedimenti non milita contro questo emendamento, non milita nei riguardi di

questa categoria, perchè, come ho detto, è dal 1959 che questa categoria non ha avuto provvedimenti di clemenza. Non vale quindi l'argomento del *velocior in fine*, circa il susseguirsi dei provvedimenti di clemenza.

D'altra parte ci assumeremmo una gravissima responsabilità di fronte a questa benemerita categoria. Ritengo che la votazione debba essere e mi auguro che sarà unanime.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Schiavetti ha facoltà di illustrare gli emendamenti da lui presentati.

**S C H I A V E T T I .** Onorevoli colleghi, signor Presidente, se non vi fosse stata la modificazione introdotta dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, il reato di diffamazione avrebbe comportato una pena edittale non superiore ai tre anni e quindi sarebbe rientrato automaticamente in una disposizione generale di questo progetto di amnistia.

Per questo è opportuno che io vi ricordi le circostanze particolari in cui l'Assemblea costituente, allo scorcio dei suoi lavori, modificò quell'articolo del codice penale fascista che riguardava la diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato.

Fu soprattutto il compianto onorevole Paolo Treves, appartenente al Gruppo socialista democratico, che insistette per un inasprimento della pena, perchè il Treves — naturalmente parlo del figlio, di Paolo Treves, non di Claudio Treves che era già morto a Parigi nel 1931 — era stato, insieme con molti altri giornalisti e fuorusciti, oggetto di una furibonda campagna di diffamazione da parte di elementi neo-fascisti e fascisti. Egli chiese appunto all'Assemblea costituente, la quale in quel periodo soprattutto teneva molto alla difesa del valore della Resistenza durante il fascismo, che fosse inasprita la pena per quei giornalisti dell'estrema destra, fascisti e neofascisti, che conducevano questa campagna di diffamazione sistematica contro i fuorusciti e contro coloro che avevano collaborato,

soprattutto dall'estero, all'abbattimento del regime fascista. È stato per questo che l'Assemblea costituente ha inasprito la pena portandola da tre a sei anni.

Ora però noi ci dobbiamo porre il problema se oggi, superato quel particolare momento della nostra vita politica, sia ancora giusto prendere in considerazione una pena di sei anni per la diffamazione. È una vera e propria enormità, egregi colleghi! Noi rimproveriamo a tutto il codice penale fascista del 1930 l'inasprimento brutale, abnorme delle pene; ma in questo caso mi pare che l'inasprimento sia veramente inconcepibile, per cui, passata quella particolare congiuntura alla quale ho fatto cenno, questa pena non deve essere più considerata come normale per la diffamazione ma ci si deve riferire alla pena comune, direi quasi normale, in un certo senso, per quanto appartenga al codice fascista, di tre anni di reclusione come massimo.

In base a queste considerazioni, che sono completamente disinteressate perchè non si tratta in questo caso di difendere gli interessi della nostra parte soltanto, ma si tratta di difendere anche gli interessi dei nostri avversari politici, noi chiediamo che sia concessa l'amnistia per i reati di diffamazione a mezzo della stampa con l'attribuzione di un fatto determinato.

Per quanto riguarda noi l'altro emendamento per il reato di diffamazione a mezzo della stampa commesso per colpa dal direttore o dal vicedirettore responsabile, io mi appello all'esperienza di tutti coloro che hanno diretto dei giornali moderni, ma non come direttori politici semplicemente, bensì come professionisti che hanno lavorato giorno per giorno alla redazione del giornale. In quasi tutti i casi il reato per colpa del direttore è estremamente comprensibile: il direttore non può arrivare dappertutto a verificare se una notizia contenuta in una delle pagine del suo giornale sia esatta o meno. Pertanto il direttore, quando commette questo genere di reato, lo commette per colpa.

Come voi sapete, l'articolo 58 del codice fascista presupponeva una colpa obiettiva, assoluta del direttore, senza preoccuparsi

di constatare se egli aveva avuto la possibilità di verificare o meno l'esattezza della notizia. Con una legge seguente a questo criterio della colpa obiettiva, che era estremamente brutale, è stato sostituito il criterio di un reato commesso per colpa da accertarsi, ossia per inadempienza dei doveri di controllo che sono propri del direttore di un giornale.

Ora noi crediamo che quando si tratti di un reato colposo di questo genere commesso da giornalisti, cioè da una categoria alla quale dobbiamo attribuire un livello di consapevolezza civile e politica superiore a quello medio, si debba addivenire senz'altro alla concessione dell'amnistia.

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Ho chiesto di parlare contro entrambi gli emendamenti, quello principale e quello subordinato. Il collega Schiavetti ha parlato di particolari ragioni di una particolare congiuntura, che hanno portato gli aggravamenti della legge del 1948. Dico subito che parlo a nome di un amico il quale mi scrive proprio con riferimento a quelle ragioni, a quel momento. Si tratta dell'avvocato Valdo Fusi, via Consolata 1-bis...

M A R I S . Questo è l'unico caso che ha il Partito socialista e che voi portate qui! Non è giusto che un caso personale sia fatto valere in questa sede! (*Commenti*).

C H A B O D . Permetta, collega Maris, io non parlo a nome del Partito socialista: questa lettera è stata scritta a me come amico, e se permette la leggo.

M A R I S . Ma bisogna sapersi elevare al disopra del caso personale!...

P R E S I D E N T E . Onorevole Maris, la prego, tutti, anche se non lo confessano, hanno dei casi personali, specialmente i colleghi avvocati.

C H A B O D . Leggo le poche righe che debbo leggere: « Caro amico, ti supplico di batterti sul decreto di amnistia. Perché si pensa sempre agli imputati e mai alle parti lese? Almeno, si escluda la diffamazione a mezzo della stampa. Almeno in quei casi nei quali la parte offesa abbia offerto facoltà di prova ». Questo è precisamente il caso di Fusi, che non è un qualunque, che è stato deputato alla Costituente, che ho avuto l'onore di vedere il 3 aprile 1944 nell'Aula della Corte d'assise di Torino trasformata in Tribunale speciale militare della Repubblica di Salò. Questo è quanto scrive Fusi, al quale si è visto ora accusare del crimine più abietto, cioè di essere stato un delatore e una spia e di avere per tale motivo salvato la propria vita. Fusi dice: un'accusa simile per me significa liquidare tutto il mio passato, significa trasformare un uomo onorato quale sono sempre stato nel peggior dei criminali.

N E N C I O N I . Rimane la sede civile.

C H A B O D . Le rispondo subito, onorevole Nencioni, e anzitutto rispondo alla frase con cui ha detto che non dobbiamo « escludere i giornalisti ». Noi non escludiamo i giornalisti, escludiamo i diffamatori, coloro che attribuiscono fatti determinati a mezzo della stampa, il che è ben diverso. (*Applausi dalla sinistra*).

Conosco tanti giornalisti che sono dei galantuomini, non hanno mai diffamato nessuno, non hanno bisogno dell'amnistia!

Il senatore Nencioni mi dice che rimane il giudizio civile; bella scoperta! Fin che mi si dice, come si è detto per i reati colposi automobilistici, che c'è una inversione dell'onere di prova e tutto sommato il giudizio civile può non nuocere, anzi giova sul piano probatorio, va bene. Ma ai fini di una diffamazione, onorevole Nencioni, posso io provare in causa civile, con tutti i relativi limiti, un fatto tipo quello addebitato all'onorevole Fusi? È mai possibile che in un giudizio civile, con le prove così come vengono assunte, su fatti capitolati e senza possibilità di interrogatorio libero, si arrivi

a quell'accertamento che è proprio di un giudizio penale ben condotto?

N E N C I O N I . Certo che è possibile!

C H A B O D . Un momento, senatore Nencioni. Non solo, ma siccome l'attacco è all'onorabilità, all'onore, che può valere anche più della vita, e l'attacco è stato pubblico, sia almeno pubblica la riparazione attraverso la conoscenza delle vicende del processo. Non vengano assunti quattro testimoni nel gabinetto del giudice, in modo che nessuno ne sappia niente, a deporre soltanto sui capitoli ritualmente dedotti ed ammessi.

Ancora: che cosa si può chiedere nel giudizio civile? Che cosa ha ottenuto Parri, avendo avuto la fortuna di trovare un Tribunale civile che ha voluto occuparsi dei fatti suoi, nel giudizio civile? Un risarcimento di danni. Ora, qui non è questione di risarcimento di danno valutabile in moneta, è questione di risarcimento del grave danno pubblicamente arrecato con la calunnia infame, che non è riparabile in denaro, in valuta (Fusi non chiede questo), è riparabile solo con una pari pubblicità della falsità dell'accusa. Questo è il punto. Quando si dice che dobbiamo renderci conto dello stato di concitazione, ebbene, onorevole Maris, questo lo capisco quando si tratta dell'operaio che deve difendere il suo pane e scende in piazza. Ma la diffamazione aggravata a mezzo stampa esige uno scritto, esige una cosa ponderata; e allora non ci venga poi a dire che si è agito a caldo. Si è agito a freddo, deliberatamente, pacatamente.

Per quanto riguarda il direttore del giornale si dice: ma come potrebbe controllare? Sì, può controllare, perchè chi si assume tale responsabilità deve avere il tempo e i mezzi per farlo. Ricordo al Senato che non più tardi di 15 giorni fa abbiamo aumentato le pene per gli omicidi colposi commessi violando le norme sulla circolazione stradale oppure le norme per la prevenzione degli infortuni. Ebbene, credete forse che sia più facile per un direttore di azienda evitare un infortunio che per un di-

rettore di giornale controllare il proprio giornale?

Ho dovuto difendere un ingegnere accusato di non aver preveduto una valanga, ne ho difeso un altro accusato di non aver saputo, in un difficile lavoro di galleria, adottare certi provvedimenti, certe misure. Ebbene, per costoro abbiamo stabilito una pena che va da 1 anno a 5 anni e risponderanno a titolo di colpa lievissima: per costoro niente amnistia, ma aumento di pena.

Il direttore del giornale dunque pensi al controllo e lo faccia personalmente, o a mezzo di persona di cui può fidarsi. Pensiamo ai danni enormi che possono derivare da una pubblicazione giornalistica che può liquidare la vita di un uomo perchè, come dicevo prima, l'onore può essere un bene superiore alla stessa vita. (*Vivi applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra, e dal centro. Molte congratulazioni*).

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Onorevoli colleghi, signor Presidente, l'argomento ha occupato e preoccupato sia la Commissione che la Sottocommissione che hanno esaminato questo disegno di legge proprio per la materia che è ora in discussione, i reati di stampa. Ciò che ora ha detto il collega Chabod non può che essere in massima parte condiviso da chiunque si renda conto che il reato di stampa non è più un reato occasionale, raro, come era un tempo, ma sta diventando un malvezzo troppo frequente e troppo pericoloso.

Chabod ha ragione quando dice che l'onore di una persona vale più di una vita, perchè, io aggiungo, il disonore non si seppellisce con la vittima che è stata diffamata, sopravvive e colpisce anche gli eredi, i figli. È un reato comune da considerare molto grave.

Ingiustamente si è scritto nei giorni scorsi che il Parlamento sarebbe avverso ai giornalisti e che li considererebbe dei delinquenti. Ho letto un articolo che era proprio



intitolato: « Noi delinquenti ». Non è così. Gli amici della stampa, i giornalisti seri che esercitano quell'alta funzione, che è indispensabile, si devono persuadere che il Parlamento non ha nulla contro di loro; considera la loro funzione, la loro libertà, la loro critica necessarie e utili. Non può però tollerare, non può permettere e non può consentire che lo strumento della stampa si presti a malvagi intenti diffamatori, a commettere quei delitti di morte civile, a cui accennava il collega Chabod e a cui anche altri hanno accennato, che non sono assolutamente compatibili in una civiltà veramente seria e in una società che sappia rispettare la libertà propria e la libertà di tutti.

Ora, per quanto riguarda l'ordine delle nostre votazioni, io intanto preciso che in questo momento non si tratta di votare (parrebbe a scrutinio segreto), quel primo emendamento o quei primi due emendamenti che vorrebbero incluso nel disegno di legge il reato di stampa come amnistia-bile. Non si tratta di ciò in questo momento. La Commissione e la Sottocommissione hanno detto che non è possibile comprendere nell'amnistia i reati di stampa che sono puniti con pena fino a 6 anni. Non anticipo il parere del relatore, anche se il relatore è d'accordo con me, con la Sottocommissione, con la maggioranza della Commissione, dicendo che noi a questi primi due emendamenti, sia a quello dell'onorevole Nencioni sia a quello dell'onorevole Tomassini, siamo assolutamente contrari. C'è un'altra questione...

**K U N T Z E .** Il senatore Monni è un super-relatore: parla a nome del relatore, della Commissione e della Sottocommissione!

**A L E S S I , relatore.** Dopo parlerò anch'io.

**M O N N I .** Sto chiarendo un mio pensiero personale, poi ognuno dirà quello che crede. Come dicevo, c'è un'altra questione sulla quale richiamo la vostra attenzione — ne ha fatto cenno poco fa l'amico Chabod

— riguardante i reati di stampa colposi. È una distinzione molto importante. Alla diffamazione commessa dolosamente, con animo malvagio, con coscienza determinata a voler diffamare, da libellisti, da scrittorucoli che fanno la professione di cronisti e non la sanno fare o la fanno male, da gente che ha vendette private da esercitare, non da giornalisti seri, siamo contrari, ma distinguiamo. Non mettiamo — almeno io personalmente non lo faccio — sullo stesso piano dell'autore doloso e malvagio della diffamazione chi ha soltanto la colpa di non aver sufficientemente vigilato o di non aver potuto vigilare perchè un determinato scritto fosse pubblicato. Noi sappiamo — e chi si occupa di stampa lo sa — quanto sia difficile, specialmente per i giornali di grande tiratura, che hanno molte pagine (16, 18, 20 pagine) controllare tutte le notizie, specialmente quando si hanno edizioni regionali, edizioni provinciali, corrispondenti in ogni paese, e come sia difficile e qualche volta impossibile esercitare un controllo minuto; il reato può venir fuori anche da tre o quattro righe di cronaca, da una informazione inesatta.

Ora, il legislatore si è reso conto di questo. Mentre la legge del 1948 non faceva eccessiva distinzione in tutto questo, vi è però la legge del 4 marzo 1958, n. 127, che ha modificato l'articolo 57 del codice penale, che così recita: « Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione » — cioè l'autore dev'essere punito — « e fuori dei casi di concorso » — perchè allora non si tratterebbe più di colpa, ma di dolo — « il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa, » — questo è il nocciolo — « se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

Praticamente — per le ipotesi colpose — quella pena di sei anni non c'è più. Per la colpa la pena è diversa, e può essere inferiore a cinque anni. Ora, io personalmente sono d'avviso che, per evitare ingiusta confu-

sione fra colui che ha voluto diffamare e colui che non ha altra colpa se non quella di non avere sufficientemente vigilato, una distinzione debba essere fatta. Questo è un mio avviso personale: faccia poi il Senato quel che gli pare opportuno e dica il relatore quello che crede.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Onorevoli colleghi, è certamente vero che un provvedimento di amnistia risolve certe vicende anche a favore di chi non è meritevole; è certamente vero che un provvedimento di amnistia, per la sua generalità, finisce per tradursi in un beneficio anche per coloro che non lo meritano, per coloro a favore dei quali non militano le ragioni generali che sono la motivazione prima del provvedimento. Quindi vi sono degli inconvenienti. Ciò che ha detto il senatore Chabod è vero: indubbiamente un provvedimento di amnistia che copra anche la diffamazione aggravata a mezzo stampa realizzerebbe, nel caso concreto dell'onorevole Fusi, una ingiustizia. È stato un valoroso combattente, è stato in maniera ignobile attaccato; a lui va la mia personale solidarietà e la solidarietà del mio Gruppo; siamo pronti, nella sede più ufficiale, a riconoscergli i meriti di cui può menar vanto nella nostra società. Ma questa ingiustizia nel caso concreto dell'onorevole Fusi non può farci perdere di vista la questione generale. Noi dobbiamo sempre astrarci dalle vicende alle quali siamo più direttamente legati o personalmente o mediatamente per ragioni di amicizia o di solidarietà politica, altrimenti finiamo per coinvolgere nel giudizio la nostra passione, e questo non ci porta ad effettuare una giusta, retta, esatta valutazione della situazione generale.

C H A B O D . Non sono così sprovvisto da parlare soltanto per amicizia personale. Ho letto delle parole perchè avevano un loro significato, ma di casi Fusi ce ne possono essere mille.

M A R I S . Parlando di questo caso e da questo caso risalendo ad una generalità di casi consimili, dovremmo dire un'altra cosa, e cioè che non so se sia neanche opportuno rivalutare certi attacchi politici, che hanno una loro precisa funzione provocatoria, con un giudizio penale. Forse sarebbe meglio risolvere certe vicende chiedendo a chi è stato interprete ed attore delle vicende gloriose del nostro passato e della nostra Resistenza dichiarazioni da pubblicarsi sui giornali democratici; queste dichiarazioni da sole risuonerebbero condanna, senza appello e senza necessità di infiniti gradi giudiziari, di certe provocatorie posizioni politiche.

Ma, detto questo, non possiamo dimenticare che è profondamente vero quello che ha rilevato il senatore Schiavetti: l'esasperata misura della pena edittale nel reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa fino a sei anni risponde ad una opportunità politica estremamente contingente degli anni 1946, 1947, 1948, risponde ad una esigenza di severità che il costume politico, l'educazione politica, il livello della coscienza e della formazione politica del nostro Paese non rendono più necessaria.

*Voce dal centro.* Cambiate la norma.

M A R I S . Dirò ancora che ci sono esigenze attuali di giustizia per cui nei confronti della stampa il nostro atteggiamento deve essere diverso. Fate questa ipotesi: che la diffamazione non venga attuata attraverso un foglio con diffusione di 5 mila o di 50 mila copie, ma venga attuata attraverso un cinegiornale con un addebito specifico. Ebbene, chi attraverso il cinema, attraverso la televisione, attraverso la radio, attraverso i mezzi più larghi di diffusione del pensiero avrà perpetrato reati di diffamazione aggravata per l'addebito di fatti specifici, con questa amnistia vedrà estinto il reato, mentre chi avrà realizzato la diffamazione aggravata con un piccolo giornale di 5 mila copie non potrà beneficiare dell'amnistia. È giustizia questa, in una società nella quale i veri mezzi per la diffusione dell'informazione non sono più il giornale, il quoti-

diano, il settimanale, il giornale murale, ma sono la televisione, la stampa e il cinegiornale? Ricordo di avere assistito, dopo l'ultima crisi governativa, al cinematografo alla proiezione di un cinegiornale finanziato dallo Stato attraverso i contributi. Il cinegiornale in parola ha realizzato una volgare, una pedestre diffamazione dei Sottosegretari i quali erano presentati e rappresentati in coda l'uno all'altro come postulanti, come persone portate al clientelismo più basso per non perdere la poltrona, per essere ricevuti, erano mostrati come pavoni, eccetera. Quello era un cinegiornale che realizzava una vera e propria diffamazione nei confronti di istituti democratici e di persone, intenzionalmente nei confronti di membri del Governo. Eppure l'autore del reato, anche se fosse stato querelato, non sarebbe giudicato in base alla legge grave del 1948, ma sarebbe amnistiato.

Allora, non sediamoci in cattedra e non facciamo dell'accademia, perchè questo è l'errore! Stiamo con i piedi per terra, operiamo nella realtà sociale e nella realtà rappresentata dagli strumenti di informazione del nostro Paese; e diciamo che non si può punire con sei anni chi scrive su un giornale e punire con tre anni chi parla alla radio, non si può punire con sei anni chi scrive su un libro e con tre anni chi invece si presenta alla televisione.

Se vogliamo realizzare la giustizia, realizziamola di fronte alla realtà del Paese e non in astratte fantasie.

V A R A L D O . Riformando la legge!

M A R I S . Oggi riformando la legge? Non diciamo cose che non hanno senso! La realtà nella quale dobbiamo operare è questa, caro Varaldo, non è un'altra! Nell'attesa di riformare la legge dobbiamo andare avanti in quest'andazzo nel quale abbiamo due pesi e due misure: coloro che diffamando, informano i 50 milioni di abitanti attraverso la radio saranno amnistiati, invece colui che scrive, ad esempio, nel giornale « La Scintilla » di Petralia Soprana, avendo una pena edittale fino a sei anni non sarà amnistiato! Questa è realtà.

E allora, se questa è la realtà, andiamo al fondo della cosa e vedremo che l'atteggiamento indignato di coloro che non vogliono l'amnistia per la stampa, sotto sotto è l'atteggiamento di coloro che vedono nella stampa, nell'informazione, una specie di Moloch che aggredirebbe la società.

Lasciamo libertà alla stampa! Leggiamo i giornali dell'America e vediamo come vengono aggrediti Johnson e gli altri. Non succederà niente!

L'onore di ogni uomo, se questo onore si fonda su ragioni vere, sostanziali, su un costume di vita, su rapporti umani, su un riconoscimento generale, non sarà aggredito mai dal fango che un malintenzionato può lanciare.

Opporsi all'amnistia dei reati sulla stampa vuol dire negare, aggredire e limitare un principio democratico dialettico di informazione, di dibattito politico.

Ecco perchè credo che ognuno degli oppositori debba rivedere la propria posizione e che si debba pervenire ad un allargamento del provvedimento di clemenza dei confronti dei reati commessi col mezzo della stampa.

V E R O N E S I . Mandi il suo discorso a Mosca, che sarà un utile precedente! (*Proteste dall'estrema sinistra*).

M A R I S . Le sue osservazioni corrispondono sempre alla melensaggine del suo sorriso!

P I C C H I O T T I . Si sono scoperti degli scandali per mezzo della stampa!

K U N T Z E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Sarò brevissimo, signor Presidente, in quanto non vorrò ripetere cose che sono state già dette, ma vorrei fare innanzitutto un rilievo. Ho ammirato il senatore Chabod per il calore che ha portato nel suo intervento ed anche per le ragioni che lo hanno ispirato, dal suo particolare punto di vista. Però, onorevoli colleghi, quel-

lo che io finora non ho udito da parte degli intervenuti è una confutazione seria, reale, concreta degli argomenti che qui sono stati portati a favore della estensione dell'amnistia alla categoria di giornalisti che si vede spesso esposta agli strali delle querele e ai relativi procedimenti penali.

Onorevoli colleghi, i motivi ispiratori di questo nostro emendamento estensivo, che francamente noi non pensavamo dovesse incontrare una così vasta e così ferma opposizione, sono dovuti a ragioni di giustizia le quali trovano la loro concreta realtà, da un punto di vista di realtà sociale, in quelle ragioni che sono state qui esposte dal senatore Schiavetti e che finora non hanno trovato confutazione, cioè nel fatto che questo reato di diffamazione a mezzo della stampa, con una legge che risale ormai al 1948, ha visto raddoppiata la sanzione penale originaria, certo non lieve, già prevista dal codice del 1930, al quale tutto si potrà rimproverare, ma non certo di recare delle sanzioni di particolare tenuità.

Se c'è una cosa che oggi noi sentiamo veramente oppressiva, applicando questo codice, è proprio la gravità delle sanzioni che sono addirittura contro ogni particolare norma di civile convivenza. Pertanto, questo aggravamento di pena, dettato da quelle ragioni contingenti alle quali si riferiva il senatore Schiavetti, è qualcosa che oggi non ha più ragione d'essere.

Da qualcuno si eccepisce: ma qui non è questione di amnistia, di applicazione o meno di essa, è questione di riforma della norma. Così ragionando, onorevoli colleghi, si rimane fuori della realtà, perchè se l'amnistia nel suo complesso — e non mi riferisco soltanto al nostro emendamento — ha quella finalità che è stata riconosciuta anche dai nostri oppositori ed è stata ampiamente illustrata dal relatore, essa deve proprio correggere quegli eventuali eccessi di sanzioni che sono purtroppo ancora vigenti in base al nostro codice penale.

Ma vi è un'altra considerazione di ordine pratico, onorevoli colleghi, ed è questa: veramente la soddisfazione dell'onore offeso può nascere da una condanna per diffamazione? D'altra parte, c'è da considerare che

tale condanna non sarà mai del massimo di sei anni, perchè la nostra continua pratica professionale, la vita forense che noi ogni giorno viviamo, sta a dimostrare che mai un magistrato applica la pena massima; applica sempre la pena nella misura minima con tutte le attenuanti possibili. Ed è mai possibile che taluno si senta riparato nell'onore offeso solo perchè al suo avversario è stata inflitta una pena minima, magari di otto o sei mesi di reclusione?

Si è detto che il delitto di diffamazione a mezzo della stampa è un delitto meditato, commesso a freddo (così si è espresso ad esempio il senatore Monni), è qualche cosa che ripugna ad ogni coscienza civile. Anche qui non bisogna generalizzare. Io non nego che vi siano dei casi che rivestono particolare gravità, casi in cui è anche possibile dimostrare la tendenza ad una dolosa diffamazione estesa a quel bene sacro che è l'onore; ma in generale questo delitto di diffamazione a mezzo della stampa, che noi vediamo avere permanente diritto di cittadinanza nelle aule di giustizia, io lo definirei, se non temessi di essere considerato un eretico dal punto di vista giuridico, come un delitto quasi colposo, un delitto che molte volte deriva da informazioni errate, magari dolosamente, volutamente errate, fornite al giornalista od al cronista, oppure dalla necessità di una rapida informazione della opinione pubblica che impedisce di arrivare ad un controllo accurato delle informazioni che il giornalista riceve. È un delitto che molte volte viene poi discriminato in tribunale, quando si assiste alle assoluzioni perchè il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove. Ma intanto il giornalista è sottoposto ad un procedimento penale con tutte le conseguenze che ne derivano, e le querele si moltiplicano. E queste querele, diciamolo con tutta franchezza, onorevoli colleghi, non sempre sono ispirate da quelle nobilissime finalità alle quali faceva riferimento il senatore Chabod, cui faceva eco il senatore Monni. Quante volte noi, che abbiamo esperienza di questi processi e di queste cause, vediamo i giudizi essere definiti con remissione! E questa remissione che cos'è se non il frutto di

una transazione a carattere pecuniario, fatta cioè proprio con quel danaro che non dovrebbe servire a pagare il bene supremo dell'onore? Molte volte queste querele diventano gli strumenti di ricatti giudiziari odiosi ai quali noi ogni giorno assistiamo nelle aule giudiziarie.

Ecco perchè diceva giustamente il collega Maris che qui non bisogna partire dal caso particolare, pur degno di considerazione, di ammirazione, di rispetto, ma bisogna vedere le cose nella loro generalità. Se noi facessimo una statistica — e mi dispiace di non averla qui a disposizione — vedremmo (e credo di non esagerare) che almeno l'80 per cento dei processi per diffamazione si concludono con una remissione, nella quasi totalità dei casi preceduta da un versamento in danaro, danaro che, nonostante le nobilissime parole pronunciate dall'onorevole Monni, in questo caso serve a pagare il bene supremo dell'onore.

Di fronte a questa realtà che non può essere negata, perchè noi la viviamo ogni giorno nelle aule giudiziarie, di fronte a queste transazioni iugulatorie che costituiscono nella maggior parte dei casi il momento terminale del processo che si inizia con la querela del cosiddetto diffamato, se questa è la verità nella maggior parte dei casi, anche se purtroppo qualche volta può verificarsi un caso diverso, noi come legislatori non dobbiamo tener presente il caso singolo, il caso particolare, ma dobbiamo invece ispirarci alle finalità di giustizia e di equilibrio di questo provvedimento. Badate, onorevoli colleghi, se voi voterete contro questo emendamento credo di potervi dire con tutta umiltà che romperete l'equilibrio di giustizia al quale un provvedimento di amnistia dovrebbe ispirarsi.

In questa nostra richiesta noi non siamo mossi da ragioni di parte; siamo ispirati veramente da un sentimento di giustizia e di equilibrio, per evitare anche quelle disparità alle quali faceva riferimento il collega Maris. Io credo, onorevoli colleghi, che se su questo argomento voi porterete la vostra attenta meditazione, scevra da quelle che possono essere opinioni personali, spogliata di quella che può essere la particolare

considerazione di un caso degno magari di attenzione ma che resta pur sempre un caso singolo non potrete negare il voto favorevole all'emendamento da noi proposto.

P O E T . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E T . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è questo un problema troppo importante perchè noi socialisti non facciamo sentire la nostra voce per esprimere la nostra contrarietà agli emendamenti. È un problema importante, perchè è un problema di costume e di democrazia. Non è, la nostra; una posizione di avversione alla stampa in genere; noi abbiamo una grande ammirazione per i giornalisti e sappiamo in quali difficili condizioni si svolga la loro attività. Ma non possiamo acconsentire ad un'indulgenza indiscriminata nei riguardi di chi della diffamazione ha fatto un sistema.

Come bene ricordava il collega Chabod, agli argomenti del quale, enunciati con tanta passione e con tanto rigore morale, io mi associo, il giornalista, lo scrittore che diffama è una persona avveduta, preparata, intelligente, che non agisce sotto l'impulso della passione momentanea, sibbene esprime dei sentimenti di segreto rancore e di odio verso uomini e istituzioni. E infatti la diffamazione è divenuta la norma costante di giornali i quali difendono ideologie che un tempo hanno messo il bavaglio alla libera espressione del pensiero. Orbene, è ora che nel nostro Paese si introduca un sistema più civile, più morale, più democratico di competizione. Maris diceva che la sanzione è troppo rigorosa, che ci sarebbero delle discrasie in confronto ad identici reati commessi con mezzi simili quale, ad esempio, la televisione. Noi, caro amico Maris, non lo crediamo; e non facciamo dei casi personali, non facciamo il caso dell'onorevole Fusi, ma facciamo il caso di centinaia di persone diffamate che attendono dalla giustizia di essere reintegrate nel loro onore.

T U R C H I . Avete una cattiva opinione della stampa.

P O È T . Non è vero. Noi ammiriamo la stampa quando esercita un'azione di educazione civile, ma non quando esercita una azione di diseducazione, di diffamazione, di corruzione. (*Applausi dalla sinistra*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci opponiamo a tutti gli emendamenti in questo campo, anche perchè, per quel che riguarda il direttore e il vice direttore del giornale, ci associamo ancora a quanto ha detto il collega Chabod. Non vediamo perchè si punisca severamente, per colpa, un direttore di azienda per non aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare

una sciagura e non si debba invece altrettanto severamente punire un direttore di giornale.

Sono questi i motivi per i quali noi voteremo contro qualsiasi emendamento.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

Dott. ALBERTO ALBERTI